

Milano, 11 febbraio 2020

Spettabile Società  
Credit Network & Finance S.p.A.  
Via Flavio Gioia, 39  
37135 Verona

alla c.a. del Presidente  
Dott. Luigi Frascino

**Opinione indipendente “per la verità” circa la (pretesa) invalidità della delibera assembleare di Cattolica Assicurazioni che, in ipotesi, fosse adottata dall’assemblea straordinaria della stessa convocata dal consiglio su richiesta di taluni soci complessivamente detentori del 2,506% del capitale sociale, la quali approvi la proposta di delibera formulata dai detti soci avente ad oggetto: “Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”.**

---

Ci viene chiesto dalla Società Credit Network & Finance S.p.A di esprimere un’opinione indipendente “per la verità” se, nell’ipotesi in cui l’assemblea straordinaria di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (nel seguito “Cattolica Assicurazioni”) convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del 18 dicembre 2019 di taluni soci complessivamente detentori del 2,506% del capitale sociale (tra cui la richiedente il presente parere) deliberasse di approvare la proposta di delibera formulata dai detti soci avente ad oggetto “Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”, tale delibera sarebbe da considerarsi invalida.

La ragione per la quale il quesito viene posto risiede nell’esigenza di ricercare un’opinione indipendente sul tema, a fronte del fatto che il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha reso note – con un documento datato 16 gennaio 2020 e intitolato “*Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione soc. coop circa le modifiche statutarie proposte dai soci signori Francesco Brioschi, Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati Cottini, Credit Network & Finance s.p.a. e SH64 s.r.l. con richiesta, in data 18 dicembre 2019, di convocazione dell’assemblea dei soci?*” – le conclusioni raggiunte da quattro pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione, le quali con varietà di accenti, suggeriscono – per quanto qui interessa – che:

(a) “la delibera che, anziché proporre la revoca di amministratori, giunga allo stesso risultato modificando i presupposti per la nomina e la permanenza in carica di amministratori, è abusiva, come tale annullabile” (conclusioni del parere del prof. Piergaetano Marchetti);

(b) “[le proposte] relative agli artt. 24.3, 33.4 e 33.10 [sono] non nell’interesse della Società e degli azionisti tutti e altresì ‘illegittime’, perché non trasparenti e di incerta od impossibile applicazione” con la ulteriore conseguenza che “la eventuale delibera approvativa, nella sua unitaria complessità, sarebbe invalida e senz’altro impugnabile da parte di ogni Socio, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, oltre che, ancora, dagli amministratori interessati uti singuli” (conclusioni del parere del prof. avv. Mario Cera);

(c) “le ‘modificazioni’ statutarie ipotizzate sono [...] per un’ultima parte, relativa a quattro consiglieri, illegittime tanto nella sostanza (si tratterebbe infatti di un caso di revoca ‘retroattiva’) quanto nella forma in cui queste dovrebbero essere adottate (passando attraverso una anomala deliberazione ‘implicita’, tra l’altro causa possibile di responsabilità)” (conclusioni del parere dei proff. avv. Giulio Tremonti e Sergio Patriarca);

(d) “ove non si applichi l’interpretazione delle clausole 30.9 e 59.3 [che valga ad escludere] ogni effetto decadenziale degli amministratori in carica per l’introduzione dei nuovi requisiti di eleggibilità di cui alla clausola 30.6 [...], le clausole 30.9 e 59.3., nonché la delibera che ne approvasse l’inserimento nello statuto, si espongono a seri dubbi di legittimità, sia per la sostanziale violazione della inderogabile competenza assembleare in punto di nomina e revoca degli amministratori, sia perché i soci sarebbero chiamati a deliberare di fatto la revoca degli amministratori che non posseggano i nuovi requisiti di eleggibilità senza che ciò nemmeno risulti da un ordine del giorno, sia perché si postulerebbe una inammissibile retroattività degli effetti di una clausola statutaria, incidendo, con profilo di inefficacia, sui diritti degli amministratori dichiarati decaduti per la mancanza di requisiti di eleggibilità introdotti successivamente al conferimento dell’incarico e non previamente sussistenti, sia, infine, perché in concreto potrebbe ravvisarsi un abuso o un uso strumentale del diritto di voto”, precisandosi ulteriormente che “tali profili di invalidità sono acuiti se si pone mente al fatto che la società è quotata in borsa e che il legislatore del TUF ha valorizzato in modo assai rilevante il tema dell’informativa pre-assembleare e dell’ordine del giorno. Utilizzare indirettamente modifiche statutarie e clausole di decadenza ad hoc per provocare in concreto la revoca selettiva del Presidente e dei due vice presidenti senza che ciò formi oggetto di specifica informativa e non sia posto all’ordine del giorno, confidando nell’effetto decadenziale creato da una modifica statutaria ad hoc e non da regole di legge, può esporre ulteriormente a invalidità il deliberato assembleare” (conclusioni del parere del prof. avv. Matteo Rescigno).

Per quanto la richiesta di esprimere la nostra opinione sul tema provenga da uno dei soci che hanno richiesto la convocazione assembleare e l’opinione sia resa sulla base di un incarico professionale che prevede un compenso per l’attività di studio e redazione della stessa, l’incarico conferitoci espressamente specifica che si richiede un’opinione indipendente, e dunque un’opinione “per la verità” che offra, al meglio della nostra conoscenza, una valutazione oggettiva delle norme di diritto applicabili, effettuata con imparzialità e piena indipendenza valutativa, senza alcun condizionamento da parte dei richiedenti circa gli esiti valutativi cui perverremo. Nei termini che seguono è dunque la nostra opinione “per la verità” sulla materia.

Questa opinione è espressa al meglio della nostra conoscenza sulla base degli elementi informativi che ci sono stati esibiti (richiesta di convocazione del 18 dicembre 2019, relazione illustrativa dei soci proponenti sulle modifiche statutarie sottoposte all’assemblea straordinaria redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; slides di presentazione delle c.d. Regole di Buon Governo datata “Roma, 16 gennaio 2020”; valutazioni del Consiglio di Amministrazione circa le modifiche statutarie proposte, datate 16 gennaio 2020; statuto di Cattolica Assicurazioni come approvato dall’assemblea straordinaria dei soci il 28 aprile 2018 e modificato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018) e delle ulteriori informazioni accessibili sul sito web della Compagnia. Naturalmente – in considerazione, anche, della autorevolezza dei redattori dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione – nel redigere il presente parere “per la verità” abbiamo usato ogni miglior sforzo per sottoporre a rafforzata prova di resistenza le conclusioni di esso, ove difformi da quelle rassegnate dai consulenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

\* \* \*

**Indice-sommario: I.- Il contesto normativo di riferimento.** (p. 4) (a) Norme facenti parte della regolamentazione prudenziale delle assicurazioni. (p. 4) (b) Norme facenti parte della regolamentazione degli emittenti. (p. 7) (c) Le disposizioni di diritto societario previste dal codice civile. (p. 10) **II.- Il fatto.** (p. 11) **III.- Valutazioni giuridiche.** (p. 13) (a) Sulla legittimità, in linea generale, della previsione di tetti al numero dei mandati e di limiti di età. (p. 13) (b) Sulla inesistenza di un diritto degli amministratori in carica alla stabilità della carica e sugli effetti di ciò rispetto all’autonomia organizzativa della società in tema di requisiti personali degli amministratori. (p. 20) (c) Sulla legittimità, in via generale, di una disposizione transitoria che renda direttamente applicabili i nuovi requisiti personali degli amministratori anche agli amministratori in carica. (p. 24) (d) Sull’assenza di cause di invalidità riferibili alle modificazioni statutarie e sulla natura non abusiva della deliberazione assembleare di approvazione delle stesse. (p. 26) (e) Sulla informazione pre-assembleare in ordine agli effetti delle modificazioni statutarie sottoposte all’approvazione dei soci (in particolare in relazione agli effetti decadenziali che le modifiche statutarie determinerebbero rispetto al Presidente e ai due Vice Presidenti, nonché, successivamente, rispetto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione in carica). (p. 34) (f) Sulla posizione degli amministratori destinati a decadere dalla carica a seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole di *governance*. (p. 36) (g) Legittimità della clausola sul trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Verona. (p. 41) (h) Legittimità della clausola sulla nomina del presidente e del vicepresidente. (p. 43) **IV. Conclusioni.** (p. 46)

## I.- Il contesto normativo di riferimento.

1. In termini generali (e senza pretesa di assoluta completezza), il contesto normativo di riferimento può, sinteticamente, descriversi nei termini che seguono. L'illustrazione viene fatta al solo scopo di consentire al lettore che non abbia competenze giuridiche in materia e/o familiarità con la disciplina legale della *corporate governance* di una compagnia assicurativa quotata di collocare le valutazioni giuridiche che si propongono nel presente parere “per la verità” nel contesto normativo in cui esse si inquadrano, al fine di favorire, se possibile, una valutazione e una verifica autonome delle conclusioni da noi raggiunte. Il lettore esperto troverà di conseguenza, in questa parte del parere, informazioni già note (di modo che la lettura di questa parte non è, per tale lettore che ha già piena familiarità con il contesto normativo di riferimento, essenziale ai fini dell'esame delle conclusioni da noi raggiunte).

### (a) Norme facenti parte della regolamentazione prudenziale delle assicurazioni.

2. L'esercizio di attività assicurativa è riservato alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito, il “Codice delle Assicurazioni”). Tra le condizioni per il rilascio della suddetta autorizzazione l'art. 14 del Codice delle Assicurazioni include le seguenti (corsivi aggiunti), la cui considerazione è utile ai fini del parere: a) che “sia adottata la forma di società per azioni, *di società cooperativa* o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003” (Art. 14, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni); (b) che “*la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica*” (Art. 14, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni); (c) che “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'art. 76” (Art. 14, comma 1, lettera f) del Codice delle Assicurazioni).

3. Quanto all'importanza anche in una prospettiva prudenziale dei requisiti di professionalità e indipendenza e quanto alle conseguenze della loro mancanza, l'art. 76 del Codice delle Assicurazioni dispone, nella sua attuale formulazione, quanto segue (corsivo aggiunto):

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS.

1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

2. *Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio.* Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o

dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).

3. *Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.*

4.- Va tuttavia segnalato che è in corso di approvazione una modifica all'art. 76 del Codice delle Assicurazioni sulla base dello “schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019 n. 117 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario”, diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2020. L'art. 3 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche all'art. 76 in tema di requisiti di “idoneità” degli esponenti aziendali, anzitutto quanto al primo comma, ove si fissa, in coerenza con la disciplina europea, un principio generale in forza del quale “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico” (corsivo aggiunto); in questa prospettiva, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza fino ad oggi disciplinati dal comma 1, sono fatti oggetto di richiamo nel nuovo comma 1-ter in cui si prevede che: “Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione”. Viene quindi introdotto un comma 1-quater che rinvia ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS ai fini di individuare, “in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni” (corsivo aggiunto), tra gli altri “i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto”. Il difetto di idoneità iniziale o sopravvenuto, come nella disciplina vigente il difetto dei requisiti, è causa di decadenza: per essa il nuovo regime prevede espressamente un duplice processo di accertamento e dichiarazione, dal momento che, in base al testo modificato del comma 2 dell'art. 76, la decadenza per difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuta, è “deliberata” dall'organo di appartenenza o, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati e, in base al nuovo comma 2-bis, l'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e in caso di difetto di idoneità “pronuncia la decadenza dalla carica”. Va pure segnalato che le disposizioni modificative dell'art. 76 di cui all'art. 3, comma 1 dello schema di decreto legislativo “si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto” (regolamenti da adottarsi entro 180 giorni ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 4).

5.- L'art. 78 del Codice delle Assicurazioni prevede che “se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione”. Detta previsione assume rilievo ai fini del presente parere in quanto Cattolica Assicurazioni ha adottato il sistema monistico di

amministrazione e controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-sexiesdecies del codice civile, 2519, comma 1, 2521, comma 3, n. 10 e 2544, comma 3 del codice civile.

6.- I requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dal testo vigente dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni risultano fissati dal D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220.

7.- Quanto ai requisiti personali di idoneità alla carica degli amministratori rilevano inoltre (i) l'art. 258 del Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che al paragrafo 1, lettera d) richiede che sia “garanti[to] che ogni singolo membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza abbia le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per svolgere i compiti assegnatigli”, (ii) il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario (in particolare l'art. 5, che detta disposizioni circa l'organo amministrativo, tra cui, al comma 2, lettera c), quella che richiede all'organo di aver cura “di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto” e, ai commi 8-10, prescrizioni in tema di presidente dell'organo amministrativo, tra cui quella per cui “il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale” e l'art. 6 che detta disposizioni sul comitato per il controllo interno e i rischi) nonché (iii) la lettera IVASS 5 luglio 2018 n. 0168396/18 (orientamenti IVASS sull'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi), che disciplina, al paragrafo 2, le attese prudenziali in tema di governo societario rafforzato, applicabile anche nella specie, in tema di presidente dell'organo amministrativo e di comitato per il controllo interno e i rischi. Gli obiettivi perseguiti dal plesso normativo in materia di *governance* delle compagnie di assicurazioni sono sinteticamente indicati dalla relazione di accompagnamento IVASS al Regolamento n. 38/2018, ove si precisa che “l'obiettivo dell'intervento regolamentare è quello di garantire una struttura organizzativa adeguata [...], una chiara assegnazione e ripartizione dei compiti e responsabilità, *un'adeguata dialettica tra i diversi attori del sistema, nonché il rafforzamento della centralità dell'organo amministrativo in termini di ultimo responsabile del sistema di governance* (corsivo aggiunto). In tale contesto è stata disciplinata la composizione e la qualifica dei componenti e assicurata la convergenza con la disciplina dettata per le società quotate e per il comparto bancario o derivante da *best practice* internazionali, con specifico riguardo alla presenza adeguata di membri indipendenti nell'organo amministrativo e al ruolo “di norma” non esecutivo del presidente di tale organo”. Ciò indica come l'ordinamento promuova un innalzamento dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, fissi con disposizioni prudenziali requisiti minimi di idoneità e fissi al tempo stesso obiettivi di adeguatezza della *governance*, rafforzamento dell'organo amministrativo e adeguata dialettica che possono trovare ulteriore specificazione, rafforzamento e promozione per mezzo delle migliori pratiche internazionali e dell'autonomia organizzativa che l'ordinamento riconosce, in ciascun caso concreto, alla singola società attraverso le sue scelte statutarie e auto-organizzative (ove più “esigenti” dei requisiti prudenziali minimi posti dalla normativa primaria o secondaria).

(b) *Norme facenti parte della regolamentazione degli emittenti.*

8.- Poiché Cattolica Assicurazioni è società cooperativa per azioni le cui azioni sono (da molti anni) quotate sul mercato regolamentato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana trovano applicazione anche le disposizioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito “TUF”) e tra esse, per quanto qui interessa, (almeno) le seguenti.

9.- La sezione IV-bis del Capo II del Titolo III del TUF dedicata agli organi di amministrazione dell'emittente quotato prevede, per i profili qui di interesse e cioè quanto alla composizione dell'organo amministrativo, quanto segue (il testo è quello risultante, da ultimo, dalle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, oggetto di chiarimenti applicativi quanto alle quote di genere di cui al comma 1-ter da parte della Consob con comunicazione 1/20 del 30 gennaio 2020).

Art. 147-ter

*(Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione)*

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

1-bis. ...omissis...

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

2. ...omissis...

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o

da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 147-*quinquies*  
(*Requisiti di onorabilità*)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

10.- I requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* sono stati fissati con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 30 marzo 2000 n. 162

11.- In materia di emittenti in forma di società cooperativa, si applicano le ulteriori precisazioni contenute nella sezione II-bis del medesimo Capo II del Titolo III del TUF.

12.- In materia di diritti dei soci e convocazione dell'assemblea, infine, la sezione II del medesimo Capo II del Titolo III del TUF reca, tra le altre, la seguente previsione:

Art. 125-*ter*  
(*Relazioni sulle materie all'ordine del giorno*)

...*omissis*...

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

13.- Le suddette disposizioni del TUF in materia di emittenti sono integrate, come è noto, dalle disposizioni del c.d. Regolamento Emittenti, e segnatamente il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato, da ultimo con delibera n. 21016 del 24 luglio 2019).

14.- Poiché Cattolica Assicurazioni ha aderito al codice di autodisciplina sulla corporate governance – come conferma la Relazione sul governo societario 2018, pubblicata il 22 marzo 2019, alle pp. 19, 29 e 86, precisando al contempo alcuni profili di disapplicazione, *tra i quali si segnala il mancato adeguamento al criterio applicativo 3.C.1. lett. e), onde consentire di qualificare come “indipendenti” anche coloro che hanno ricoperto la carica di amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni*, deroga motivata nella delibera consiliare dell'8 maggio 2013 dalla asserita “necessità di privilegiare in merito una valutazione sostanziale, attesa l'opportunità di potersi comunque avvalere di professionalità che nel tempo si sono

dimostrate adeguate ad operare nel complesso quadro normativo e strutturale del Gruppo” – occorre fare anche riferimento alle previsioni di tale codice. In particolare, rileva ora la versione di esso approvata dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, atteso che le modifiche statutarie proposte ai soci della Compagnia e oggetto di esame nel presente parere, ove approvate, avranno applicazione a partire dal 2020 e sono motivate al fine di “migliorare” in proiezione futura l’attuale *governance* di Cattolica Assicurazione. Inoltre, le società che adottano il Codice sono tenute all’adesione alla nuova versione di esso “a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020”. Va peraltro osservato che il Codice prevede disposizioni transitorie in forza delle quali le società applicano la quota di un terzo per il genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e controllo (raccomandazione 8) a partire dal primo rinnovo successivo alla cessazione degli effetti delle disposizioni legislative che impongano una quota pari o superiore a quella raccomandata dal Codice e le “società grandi” applicano le raccomandazioni relative alla presenza di amministratori indipendenti nell’organo di amministrazione (raccomandazione 5) a partire dal primo rinnovo dell’organo di amministrazione successivo al 31 dicembre 2020. Ai fini che qui interessano, meritano menzione (almeno) i seguenti principi e raccomandazioni del Codice di corporate governance (corsivo aggiunto): (a) il principio III, a stregua del quale: “L’organo di amministrazione definisce il sistema di governo societario *più funzionale allo svolgimento dell’attività dell’impresa* e al perseguimento delle sue strategie, *tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall’ordinamento*. Se del caso, valuta e promuove le modifiche opportune, *sottoponendole, quando di competenza, all’assemblea dei soci*”; (b) la raccomandazione 2, lettera b), a stregua della quale: “Qualora ritenuto necessario per definire un sistema di governo societario più funzionale alle esigenze dell’impresa, l’organo amministrativo elabora motivate proposte da sottoporre all’assemblea dei soci in merito ai seguenti argomenti: [...] b) dimensione, *composizione e nomina* dell’organo di amministrazione e *durata in carica dei suoi componenti*”; (c) il principio VI, a stregua del quale: “Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell’assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente”; (d) la raccomandazione 5, a stregua della quale: “[...] Nelle società grandi [a proprietà non concentrata] gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell’organo di amministrazione”; (e) la raccomandazione 7, a stregua della quale: “Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un amministratore sono *almeno* le seguenti: [...] e) *se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi*”; la medesima raccomandazione appare inoltre rilevante, ai fini in esame, là dove essa dispone che “*il presidente dell’organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate* [quelle cioè della medesima raccomandazione 7, lettere da a) a h)]. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi”; (f) il principio XIII, a stregua del quale: “L’organo di amministrazione cura, per quanto di propria competenza, che il processo di nomina e successione degli amministratori sia trasparente e funzionale a

realizzare la composizione ottimale dell’organo amministrativo secondo i principi dell’articolo 2”.

*(c) Le disposizioni di diritto societario previste dal codice civile.*

15.- Rilevano, infine, ai fini della valutazione giuridica della questione in esame almeno le seguenti previsioni in materia societaria dettate dal codice civile. Anzitutto quelle dettate in materia di società per azioni che risultano applicabili anche alla società cooperativa per azioni ai sensi dell’art. 2519, comma 1, del codice civile, in quanto applicate e non derogate da norme specifiche dettate per le società cooperative (corsivo aggiunto):

Art. 2387.

*Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza*

1. *Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’articolo 2382.*

2. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività.

Art. 2382.

*Cause di ineleggibilità e di decadenza.*

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2383.

*Nomina e revoca degli amministratori.*

*omissis*

3. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 2377.

*Annulabilità delle deliberazioni.*

*omissis*

2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

Art. 2379.

*Nullità delle deliberazioni.*

1. Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

16.- In relazione alle norme specifiche in tema di società cooperative va considerata, da ultimo, la previsione dell’art. 2542 c.c., sia nel testo vigente sia nel testo originario introdotto dalla c.d. riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il cui testo viene riportato qui di seguito, con interpolato il comma 4, originariamente previsto dal d.lgs. n. 6 del 2003 e poi soppresso dall’art. 29 del d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310:

Art. 2542.

*Consiglio di amministrazione.*

1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
2. L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.
3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. *Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi*<sup>(1)</sup>.
5. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
6. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

## **II.- Il fatto.**

17.- Il fatto da cui origina la richiesta del nostro parere può così brevemente sintetizzarsi. Alcuni soci hanno presentato una proposta di modifica dello statuto sociale al fine di introdurvi, “comunque in continuità con il modello cooperativo”, ciò che hanno descritto come “Regole di Buon Governo”.

18.- Le ragioni dell’iniziativa sono, dai promotori, individuate nella Relazione illustrativa dei soci proponenti redatta ai sensi dell’art. 125-ter TUF nel fatto che “gli avvenimenti delle ultime settimane, culminati con la revoca delle deleghe all’Amministratore Delegato, Dott. Alberto Minali, hanno acuito la percezione di molti Soci di Cattolica Assicurazioni circa la necessità di un’evoluzione della *corporate governance* della Società, nel rispetto della vocazione cooperativistica della Compagnia che da oltre un secolo la caratterizza”.

19.- Una puntuale indicazione delle modifiche statutarie proposte si rinviene, nella medesima Relazione illustrativa dei soci proponenti redatta ai sensi dell’art. 125-ter TUF

(alla quale conviene qui fare rinvio). Tale relazione sintetizza i principi che informano le modifiche statutarie funzionali all'introduzione delle c.d. Regole di Buon Governo come segue: (1) Presidio alla possibilità di partecipazione dei soci alle assemblee della Compagnia, mediante un rafforzato legame della stessa con il suo territorio di appartenenza; (2) Rinnovo delle regole di composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, volte a (i) assicurare la parità dei generi anche in assenza di una specifica previsione normativa; (ii) incrementare da uno a due il numero degli amministratori di minoranza (vale a dire tratti dalla lista diversa da quella che esprime la maggioranza dei Consiglieri); (iii) ridurre da due a uno i Vice Presidenti; (iv) garantire che i Comitati endoconsiliari siano composti esclusivamente da Amministratori Indipendenti; (3) Rafforzamento dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei Consiglieri, elevando i requisiti di indipendenza e introducendo in statuto l'obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di individuare periodicamente la sua composizione qualitativa e professionale ideale per la Compagnia; (4) Introduzione di un limite al numero dei mandati e di età per i Consiglieri, per garantire un efficiente ricambio, anche generazionale, nella *governance* della Compagnia; (5) Più diretta individuazione delle maggiori cariche sociali da parte dell'Assemblea dei Soci, attraverso piena trasparenza, al momento del voto in Assemblea, su quali siano i candidati proposti per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (tratto dalla lista di maggioranza) e di Vice Presidente e di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (entrambi tratti dalla lista di minoranza); (6) Ridefinizione del ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi della normativa regolamentare applicabile, non può avere cariche esecutive e sarà chiamato a lasciare ad altri amministratori indipendenti la partecipazione ai comitati consiliari per svolgere viceversa l'importante funzione di garante del rispetto delle *best practice* in materia di *governance* e del proficuo rapporto tra gli organi sociali della Cooperativa e, all'interno, tra i loro componenti; (7) Trasparente modalità di attribuzione dei compensi effettivi ai Consiglieri di Amministrazione, assicurata da una assoluta competenza in materia da parte dell'Assemblea, mediante l'individuazione e la deliberazione da parte di Soci dei compensi complessivi spettanti a tutti i Consiglieri, anche investiti di particolari cariche, sia per tutto il triennio sia per ciascun esercizio; il tutto in conformità alla politica societaria sulla remunerazione, anch'essa approvata dall'Assemblea dei Soci.

20.- Il Consiglio di Amministrazione, nel provvedere alla convocazione della richiesta assemblea dei soci, ha espresso una valutazione complessivamente negativa della proposta, osservando – tra l'altro (una completa illustrazione di tali valutazioni si legge nel documento di valutazione del Consiglio datato “Verona, 16 gennaio 2020”) – che “il corpo sociale di Cattolica, accettando le modifiche proposte nell'aprile 2018, [ha] riten[uto] adeguato lo statuto attuale con ciò implicitamente, ma chiaramente rifiutando la tesi della sua inadeguatezza ad assicurare un buon governo della Società” di modo che “sotto questo profilo si è in presenza di proposte di modifiche del tutto inutili a raggiungere un obiettivo che già oggi lo statuto garantisce. Il che” – soggiunge il Consiglio nel suo documento di valutazione – “secondo tesi spesso enunziate nella dottrina giuridica, consiglierebbe di non dar corso alle modifiche stesse”. Pur dando atto di aver comunque ritenuto opportuno dar corso alla convocazione della richiesta assemblea, il Consiglio ha precisato di “avvert[ire] il dovere di segnalare possibili rischi di incongruenze e dissonanze, ma anche di deviazioni dai binari della validità delle delibere anche ai fini del miglior vaglio di Vigilanza

nell'interesse generale, nonché dell'adeguata informazione per tutti i soci aventi diritto al voto, riservandosi sempre il Consiglio stesso ogni iniziativa necessaria a riportare l'assetto istituzionale nell'alveo della piena legalità” (p. 3 del documento di valutazione del Consiglio). In questa prospettiva il Consiglio ha, in particolare, segnalato “l'anomalia” delle clausole proposte circa: (a) “il richiamo stringente a Verona quale territorio di riferimento”; (b) il limite di permanenza in carica e di età previsti come requisiti personali degli amministratori; (c) la riserva della carica del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un esponente tratto dalla lista di minoranza, “che potrebbe costituire nel panorama italiano un unicum”. Ulteriormente il Consiglio ha espresso dubbi di legittimità circa la proposta introduzione dell'art. 59.3 per l'ipotesi in cui gli esponenti non in linea con i nuovi requisiti personali degli amministratori decadano immediatamente dalla loro carica, segnalando che “nel caso specifico, ciò riguarderebbe, ancorché la proposta sia significativamente muta in proposito, il vertice intero della Società, vale a dire il Presidente e i due Vice Presidenti in carica [e] un quarto esponente finirebbe col decadere prima della scadenza naturale del mandato”. Il Consiglio riporta quindi le conclusioni dei pareri più sopra richiamati, richiesti dal medesimo Consiglio e conclude informando i soci circa “i rischi di contenzioso e incertezza che l'approvazione, in particolare della clausola transitoria, potrebbe comportare, oltre ad oneri economici per la società di difficile predeterminazione”. Su tale base, il Consiglio reputa che “l'interesse sociale pare oggettivamente insussistente e la proposta potrebbe essere foriera di possibile pregiudizio per gli interessi molteplici della Società” (p. 8 del documento di valutazione del Consiglio).

### III.- Valutazioni giuridiche.

21.- Poiché dalla lettura delle conclusioni dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso documento di valutazione delle proposte di modifica pubblicato dal Consiglio emerge che i dubbi di legittimità/validità della proposta deliberativa si concentrano in particolare, seppur non esclusivamente, sulla prevista introduzione di nuovi requisiti personali di eleggibilità e permanenza in carica degli amministratori all'art. 30 (segnatamente ai commi 6 e 9) e sul fatto che tale modifica è destinata a valere anche per coloro che siano attualmente amministratori della società, in forza della nuova disposizione transitoria di cui all'art. 59, comma 3, benché tali requisiti personali non fossero previsti al momento della loro nomina, conviene affrontare direttamente questa questione principale.

(a) *Sulla legittimità, in linea generale, della previsione di tetti al numero dei mandati e di limiti di età.*

22.- Il tema (non già della legittimità, bensì) della *opportunità* o meno dell'introduzione sia di limiti di età per l'assunzione della carica di amministratore (o la permanenza in carica al raggiungimento di tale età) sia di tetti al numero dei mandati da amministratore è questione da tempo presente nel dibattito internazionale in materia di *corporate governance*, seppur con varietà di accenti e varietà di soluzioni normative, autoregolamentari o statutarie (v. per una ricognizione, da ultimo, Rosenblum, Nili, *Board*

*diversity by term limits?*, (2019) *Alabama Law Review* 71:1: 211, a 219 e 249-250, i quali tra l'altro osservano come, a loro giudizio, la previsione di tetti al numero dei mandati costituisca una strategia raccomandabile, dal punto di vista legislativo o auto-organizzativo, al fine di promuovere in concreto l'affermarsi di una maggior diversità di genere e si ponga di conseguenza in relazione logica con le previsioni normative o statutarie in tema di rappresentanza di genere).

23.- L'analisi costi/benefici a riguardo non sembra pervenire, in letteratura, ad esiti di valenza assoluta: l'introduzione di questi strumenti è, in linea di principio, idonea a generare benefici, ad esempio sul piano dell'indipendenza nel caso dei tetti ai mandati e, quantomeno, dell'energia dedicata alle funzioni nel caso del limite di età e, di conseguenza, sull'efficacia della *governance* avuto specifico riguardo a tali profili; al tempo stesso, può implicare anche costi, giacché vengono meno in genere amministratori di più lunga esperienza, con più tempo da dedicare alla carica (ad esempio se essi, proprio per l'età, non hanno più altre occupazioni lavorative) e con una più consolidata conoscenza dall'interno della società (v. Subramanian, *Corporate Governance 2.0*, *Harv. Bus. Rev.*, marzo 2015, a 96).

24.- Si è, dunque, di fronte a scelte eminentemente organizzative che, in considerazione dei loro bivalenti effetti, l'ordinamento italiano non ha ritenuto di tipizzare legislativamente e di imporre imperativamente o, di converso, di vietare, lasciando invece ogni valutazione di opportunità o meno circa la loro previsione, di volta in volta, alla libera decisione dei soci. Si tratta, in altri termini, di scelte rispetto alle quali non sussistono ragioni di interesse generale (e men che meno di ordine pubblico economico o di tutela di diritti fondamentali) che, in sé, impongano all'autonomia statutaria di realizzarsi in un'unica direzione prestabilita dal legislatore o di converso impediscano di prendere una certa direzione, essendo l'assemblea sovrana, di volta in volta, nell'effettuare la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco e nell'adottare la scelta di opportunità considerata più appropriata al singolo caso concreto. In definitiva, le modificazioni statutarie in esame rientrano in un ambito nel quale le valutazioni operate dai soci si fanno, più di quanto già non lo siano per natura, insindacabili, attesa la valenza prettamente organizzativa di simili scelte nelle quali prendono forma decisioni di principio sul come assicurare, al di là dei requisiti minimi imposti dal legislatore, la miglior *governance* possibile dell'impresa.

25.- Coerentemente, rilevazioni empiriche segnalano la presenza anche nello statuto di altre società quotate nel settore bancario e assicurativo di clausole analoghe (seppur non identiche) a quelle di cui viene proposta ora l'introduzione in Cattolica Assicurazioni, di modo che previsioni sia sui limiti di età sia sui tetti ai mandati possono, in certo modo, dirsi “socialmente tipiche”, e di conseguenza espressione di una scelta organizzativa più rigorosa dei requisiti legislativi e prudenziali (che rappresentano requisiti minimi di idoneità) e al tempo stesso adeguatamente proporzionata rispetto sia alle complesse esigenze di *governance* dell'impresa che opera nel settore bancario e assicurativo sia alle aspettative degli investitori, anche istituzionali e internazionali. È sufficiente ricordare, in relazione al limite di età, che lo statuto di Mediobanca prevede un graduato sistema di limiti di età, fissati a 75 anni per i consiglieri in generale (art. 15) e rispettivamente a 70 e 65 anni per presidente e amministratore delegato (art. 16; il limite di età è previsto anche per il direttore generale dall'art. 25). Lo statuto di UBI Banca – *che al pari di Assicurazioni Cattolica ha adottato il modello*

*monistico di gestione* – prevede il limite di età di 75 anni alla nomina (art. 20.5). Tra le società assicurative, Assicurazioni Generali aveva introdotto un limite di età, poi soppresso e, in Francia, Axa prevede un articolato limite di età di 70 anni. Più in particolare, l'art. 10, comma 3 dello statuto della compagnia assicuratrice francese dispone testualmente quanto segue:

"Une personne physique ayant atteint l'âge de 70 ans ne peut être nommée ou renouvelée en tant que membre du Conseil d'Administration que pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Si le nombre des membres du Conseil d'Administration ayant atteint l'âge de 70 ans dépasse le tiers des administrateurs en fonctions, à défaut de la démission volontaire d'un membre du Conseil d'Administration âgé de 70 ans ou plus dans un délai de trois mois à compter du dépassement, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office".

26.- Quanto al tetto massimo di mandati, mentre lo statuto di Mediobanca (art. 19) e quello (anch'esso recante un sistema di amministrazione monistico, come quello della Compagnia) di Intesa San Paolo (art. 13.4.3) – in piena adesione alla raccomandazione del Codice di corporate governance – collegano al superamento dei tre mandati di amministratore la perdita del requisito di indipendenza, lo statuto di UBI Banca prevede che, al superamento di tre mandati, non si possa svolgere la funzione di Presidente o Vice Presidente (art. 20.6) mentre ICCREA Banca configura come causa di ineleggibilità a sindaco l'aver già svolto le funzioni in tre mandati (art. 33.12).

27.- Ricognizioni empiriche in altri ordinamenti (v. ad esempio Hoang, *Institutional Investors and Trends in Board Refreshment*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 8 aprile 2016, accessibile a <https://corpogvo.law.harvard.edu>) riscontrano, a loro volta, un variegato panorama di preferenze vuoi degli emittenti vuoi degli investitori istituzionali circa l'opportunità o meno di utilizzare i limiti di età e i tetti ai mandati come strumenti per promuovere un più adeguato e rapido processo di rinnovamento dell'organo di amministrazione delle società quotate. Si tratta, pertanto, nel caso sottoposto al nostro esame, di scelte statutarie che, per quanto oggetto di dibattito, vanno considerate nient'affatto eccentriche rispetto al dibattito e alla pratica delle buone prassi di *governance* a livello internazionale. Ciò nella ricerca e definizione dei più adeguati assetti di vertice della società, a maggior ragione ove l'impresa operi in un settore regolamentato come quello bancario-assicurativo nel quale la *governance* ha una pregnante valenza anche prudenziale. Ove lo statuto accolga queste previsioni, esse stimolano e, in genere, rendono più rapido il rinnovamento degli organi, vincolando sul punto la discrezionalità auto-valutativa dell'organo di amministrazione in relazione al giudizio di idoneità dei suoi componenti. Riflessione, quest'ultima, che assume una peculiare pregnanza nelle società, come la Compagnia, che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo: come si è avuto modo di rilevare, "negli ordinamenti di origine dell'*one-tier model* l'elezione del *board* (e dei componenti, al suo interno, dell'*audit committee*) ha di regola cadenza annuale", sicché, pur non imponendosi meccaniche trasposizioni che potrebbero risultare eccessivamente restrittive, è doveroso "chiedersi se tale differenza con gli ordinamenti anglo-americani non imponga di essere temperata da un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza e, soprattutto, nella rappresentanza delle minoranze quando il controllo viene riportato all'interno dell'organo di gestione" (Abriani, *Istanze delle minoranze e nuove prospettive per la corporate governance*, in *Dirittobancario.it*, editoriale 2 novembre 2019, dove, con riferimento al tema dei limiti statutari di età e di mandato per gli amministratori, si era

richiamata l’opportunità di predeterminare a livello statutario il limite massimo di nove anni, quantomeno per i consiglieri indipendenti del modello monistico).

28.- Peraltro, non mancano neppure esempi, in una ricognizione comparata, di limiti di età per la carica di amministratore imposti addirittura da *norme imperative* di diritto societario o per vincolo prudenziale (emblematica in tal senso, nel panorama comparato, la posizione della Reserve Bank indiana in relazione agli esponenti chiave della banca, che peraltro si raccorda al limite di età previsto dalla Section 196(3) del Companies Act 2013). Particolarmente interessante ci pare, a riguardo, l’esperienza francese dove, fin dalla l. 31 dicembre 1970, n. 1284, è prevista la cessazione dell’incarico, salva contraria disposizione statutaria, dell’amministratore di società in accomandita per azioni che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età (l. 226-3 cod. comm.), un dato che evidenzia come limiti di età possano essere legittimamente introdotti finanche nell’accomandita per azioni, dove pure la carica gestoria è tradizionalmente considerata “permanente”. Ciò è del resto confermato anche dalla prassi italiana (la decadenza automatica degli amministratori al raggiungimento di una determinata età era prevista anche nello statuto della Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.) e dai più recenti approfondimenti dottrinali (in tal senso v. Vattermoli, *Le accomandite per azioni all’alba del nuovo millennio*, in *Riv. soc.*, 2007, 708; G. Ferri, *Commento all’art. 2452 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario* a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 1329 s., per il quale nulla impedirebbe “che anche nella società in accomandita per azioni sia apposto un termine finale alla durata della carica di amministratore”). Per i componenti del consiglio di amministrazione di società anonima, il legislatore francese prevede, con un meccanismo articolato, che la decadenza operi di regola in corrispondenza del settantesimo anno di età, ove coloro che hanno superato tale età siano più di un terzo dei componenti l’organo (l. 225-19 cod. comm.):

“Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l’alinéa précédent est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. [...]” (art. L.225-19, come modificato da ultimo dall’art. 13 della loi n°2019-744 du 19 juillet 2019)

29.- Con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione la legge abbassa a sessantacinque anni l’età, seppur proponendola in termini dispositivi all’autonomia statutaria: l’art. L.225-48 dispone infatti che:

“Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans”.

30.- Il regime francese è significativo, in una prospettiva di analisi comparata capace di illuminare anche il diritto interno, sia circa la proporzionalità di scelte organizzative che, a presidio della miglior efficacia della *governance* societaria, fissino un limite di età sia là dove chiarisce che il superamento della soglia di età in violazione della previsione legale determina la decadenza dalla carica.

31.- Alla luce delle considerazioni sin qui svolte non sembra esservi spazio per dubitare che, con specifico riguardo allo statuto di Cattolica Assicurazioni, la eventuale variazione della regola statutaria in tema di composizione dell'organo amministrativo di cui alla proposta di delibera risponda a interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e coerenti con l'interesse sociale. Le modifiche statutarie in questione, là dove prevedono, tra i requisiti statutari di ineleggibilità (art. 30.6), l'introduzione di limiti di età e tetti al numero dei mandati di amministratore (peraltro in un più articolato contesto di riforma della *governance*, complessivamente orientato al rafforzamento della stessa) si inquadrano a pieno titolo nel contesto del dibattito e dell'esperienza nazionale e internazionale sugli strumenti di *corporate governance* più appropriati al fine di promuovere più efficaci e rapide forme di “rinnovamento” e, correlativamente, di “diversità” dell'organo amministrativo.

32.- In tale quadro, a noi appare pertanto certo che, in linea generale, l'autonomia statutaria possa legittimamente introdurre in statuto sia un tetto assoluto al numero dei mandati, sia un limite massimo (o minimo) di età per la nomina ad amministratore, e che tali previsioni diano luogo a legittime cause statutarie di ineleggibilità e decadenza.

33.- Con riguardo alle categorie del nostro ordinamento societario, dette clausole sono infatti espressione del potere che l'art. 2387 c.c. accorda ai soci di “subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza”, sul rilievo che quest'ultima endiadi evocata dal legislatore deve intendersi come un richiamo a tutti quei requisiti che concorrono ad assicurare effettività alla “professionalità” e alla “indipendenza”. La circostanza che l'autonomia statutaria possa ampliare le cause di ineleggibilità e decadenza è – diremmo pacificamente – riconosciuta in dottrina e giurisprudenza (v. già Cass., 14 dicembre 1995, n. 12820 e in dottrina Caselli, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di Colombo e Portale, 4, Utet, Torino, 1991, 90; più di recente, per ampi ulteriori riferimenti Sanfilippo e Arcidiacono, *Commento all'art. 2387 c.c.*, in *Le società per azioni*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di M. Campobasso, Cariello e Tombari, Giuffrè, Milano, 2016, 1280 e, nella stessa opera, Sanfilippo, *Commento all'art. 2382 c.c.*, 1216, ravvisandosi come limite quello, del tutto estremo, della c.d. “clausola ritratto” che finisce per individuare l'unica persona eleggibile o la previsione di requisiti tanto stringenti da rendere impossibile la sostituzione o la revoca). A ben vedere, inoltre, l'autonomia statutaria, nell'introdurre un tetto massimo di mandati, trova anche un puntuale riferimento nello stesso Codice di corporate governance italiano, in coerenza con quanto dispone il comma 1 dell'art. 2387 c.c., là dove la norma precisa che lo statuto, nel fissare tali speciali requisiti, lo fa, “anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati”. Ciò, beninteso, anche se la proposta modifica di statuto, nel caso in esame, preferisce (e sostituisce) alla sanzione della perdita del requisito di indipendenza da parte del consigliere che abbia superato i tre mandati, prevista dalla raccomandazione 7, lettera e), del Codice di corporate governance (raccomandazione, sia detto per inciso, che fino ad ora la Compagnia ha ritenuto di non dover seguire), la più radicale, ma non per questo illegittima, soluzione dell'ineleggibilità *tout court*.

34.- Nel prevedere ineleggibilità e decadenza, la proposta di modifica degli articoli 30.6 e 30.9 dello statuto di Cattolica Assicurazioni, dunque, non solo dà attuazione all’art. 2387 c.c. ma, per effetto del rinvio che in esso si legge, dà al tempo stesso attuazione anche all’art. 2382 c.c., il quale prevede che l’amministratore non in possesso dei requisiti “non può essere nominato” e “*se nominato, decade dall’ufficio*”. Nel farlo, gli articoli 30.9 e 59.3, ultimo periodo delle proposte modifiche espressamente ricollegano l’effetto della decadenza alla “perdita in corso di mandato dei requisiti di cui al paragrafo 30.6” (paragrafo in cui le proposte modifiche introducono i nuovi requisiti alle lettere c) e d).

35.- Questo, seppur ovvio, primo esito interpretativo trova poi espressa conferma, quanto alla intrinseca legittimità della previsione di un tetto al numero di mandati, nell’esperienza legislativa italiana in materia di cooperative e in particolare nel comma 4 dell’art. 2542 c.c., come originariamente introdotto dalla riforma organica del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003). L’art. 2542, comma 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. 6 del 2003 (in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera d) della legge delega n. 366 del 2001) prevedeva infatti testualmente che “*nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l’atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi*”. In tale disposizione la dottrina ha ravvisato uno strumento volto ad affrancare i soci cooperatori dalla “sudditanza” verso gli amministratori, il cui effetto utile doveva essere un superamento di quella sclerosi dei vertici societari, particolarmente frequente nelle società cooperative, che sarebbero state così sospinte a un rinnovamento nei soggetti chiamati a rivestire le cariche gestorie (per tutti, Bonfante, *Commento all’art. 2542 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, 2587 s.; Marasà, *La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni, Scritti*, Cedam, Padova, 2005, 181, il quale osserva come il tetto al numero dei mandati sia riconducibile alla “volontà di incidere su uno dei maggiori fattori di inefficienza del modello di governo dell’impresa in forma cooperativa, cioè la sostanziale inamovibilità degli amministratori”).

36.- A noi pare che anche la scelta legislativa originariamente effettuata dal D. Lgs. 6 del 2003 illumini circa il fatto che, nel quadro della governance cooperativa, un tetto al numero di mandati pari a tre sia scelta organizzativa proporzionata e corrisponda, nella stessa valutazione legislativa, all’interesse sociale e più in generale a interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La storia legislativa, sul punto, illustra come il legislatore fosse consapevole del fatto che nella grande cooperativa “l’infedamento” del gruppo manageriale di comando è, in astratto, reso più agevole dalla circostanza che la cooperativa può divenire contendibile sul piano proprietario solo al prezzo di trasformarsi, contestualmente, in società azionaria, sicché la spinta all’efficienza gestionale propria del mercato del controllo societario opera qui solo in casi eccezionali e al prezzo della definitiva rinuncia alla forma cooperativa (v. Vella, in *Società cooperative*, a cura di Presti, *Commentario alla riforma delle società*, Egea e Giuffrè, Milano, 2006, 337-338). Ciò rende opportuno, se non addirittura necessario, introdurre strumenti di rafforzamento della governance che, per altra via rispetto al mercato del controllo societario, scongiurino l’effetto di “infedamento” e promuovano così un rinnovamento “dall’interno” della governance cooperativa. Il tetto massimo di tre mandati per gli amministratori di cooperativa fu lo strumento più adatto allo scopo individuato dal legislatore della riforma

del diritto societario, che dettò a riguardo – lo si noti – una regola imperativa, espressiva, si direbbe, di un principio di ordine pubblico economico.

37.- Al riguardo merita ulteriormente di essere sottolineato che il legislatore della riforma, allorché introduceva con il D. Lgs. n. 6 del 2003, l’art. 2542 c.c., e in particolare il comma 4 di esso, non riteneva necessario né fissare una norma transitoria per la sua attuazione, né prescrivere che l’atto costitutivo, nello stabilire i suddetti limiti alla rieleggibilità, dovesse prevedere la salvezza nella carica, e dunque l’inapplicabilità del requisito, a chi fosse in carica al momento dell’introduzione della modifica statutaria. Proprio le finalità di rinnovamento della governance cooperativa perseguite, e la percepita urgenza della riforma, inducevano, evidentemente, il legislatore a ritenere funzionalmente inappropriato il differimento in concreto degli effetti voluti con la riforma, demandando solo eventualmente all’autonomia statutaria di provvedere a riguardo. In questa logica, l’immediato effetto decadenziale viene riferito ai soli amministratori di anzianità superiore al limite di mandati indicato dalla legge, con conseguente sostituzione selettiva degli stessi, senza incidenza sugli altri componenti dell’organo amministrativo.

38.- La successiva abrogazione del comma 4 dell’art. 2542 ad opera del D.Lgs., n. 310 del 2004 ha fatto venir meno il carattere imperativo di quella previsione ma è stata criticata in dottrina (ancora Vella, *op. cit.*, 339) osservando come la nuova regola “indubbiamente poteva presentare costi di applicazione, ma marcava con forza la peculiarità della organizzazione cooperativa”, sicché la sua drastica eliminazione è apparsa “in contrasto con i chiari e inequivocabili principi della legge delega”. La sua abrogazione, tuttavia – nella interpretazione consolidata datane in dottrina – “naturalmente, non impedisce che le cooperative possano inserire autonomamente nei loro statuti clausole del medesimo tenore della disposizione abrogata, come del resto non è da escludersi che – sempre in sede statutaria – possano richiedersi per gli amministratori particolari *standard* di professionalità, onorabilità ed indipendenza sulla falsariga di quanto già sancito per le società per azioni (v. art. 2387 c.c.)” (così Di Cecco, *Commento all’art. 2542 c.c.*, in *Codice delle società* a cura di Abriani, Utet, Torino, 2016, 2665 s.). Proprio riconoscendo che nonostante l’abrogazione, una esplicita previsione statutaria “sarà ancora pienamente operativa”, si è assai significativamente sottolineato in dottrina (ancora Vella, *op. cit.*, 339) che “sotto questo profilo, è evidente che, al di là dei frequenti e spesso retorici richiami, *una cooperativa tesa a dare concreta e visibile attuazione ai principi di democrazia interna, trasparenza, centralità e coinvolgimento dei soci, potrà, attraverso un uso accorto dell’autonomia statutaria, conservare, ed anzi valorizzare, quei criteri di “buon governo” dell’impresa mutualistica che il legislatore ha ritenuto di non rendere più obbligatori?*” (corsivo aggiunto).

39.- Del resto, la specificità sul piano della corporate governance della grande cooperativa quotata e l’esigenza di correttivi “all’infedamento” dei gruppi di comando all’interno della stessa, come è noto, ha trovato – nel contesto italiano – un’emblematica dimostrazione *in vivo* nell’esperienza delle grandi banche popolari che fanno appello al mercato del capitale di rischio (v. già Presti, *Il governo delle banche popolari e di credito cooperativo*, in *Banca, impresa e società*, 1998, 153). Basterà ricordare a riguardo come proprio la resistenza al cambiamento sul piano della governance (e la percepita inamovibilità dei vertici) abbia costituito una delle ragioni fondanti del processo di riforma delle banche popolari poi

sfociato nella legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha – drasticamente – disposto la trasformazione obbligatoria in società per azioni delle grandi popolari (v. per tutti, a riguardo, Sa. Rossi, *Audizione nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul disegno di legge C.2844 di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*, Commissioni riunite Finanza e Attività produttive, Camera dei Deputati, Roma, 17 febbraio 2015; in letteratura, Costi, *Verso un’evoluzione capitalistica delle banche popolari?*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2015, I, 575; AA.VV., *La riforma delle banche popolari*, a cura di Capriglione, Padova, 2015; Bodellini, *L’eterno dilemma della corporate governance della Banca popolare di Milano*, in *Contr. e impr.*, 4-5, 2014, 1157; Marasà, *Governo e controllo delle banche popolari prima e dopo le recenti modifiche del TUB e del TUIF (art. 23 quater l. 221/2012)*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2013, I, 517).

40.- Lette “in controluce” rispetto a questa esperienza, le proposte di modifica statutaria ora avanzate in Cattolica Assicurazioni appaiono, nel loro intento, voler proporre un proporzionato disegno di riforma “dall’interno” il quale, pur introducendo più stringenti principi volti a promuovere il rinnovamento del gruppo dirigente e a rafforzare sotto molteplici aspetti organizzativi le regole di governo della Compagnia, valga a preservarne la forma cooperativa, scongiurando, proprio grazie a queste più rigorose regole auto-organizzative, sia quei rischi di “infeudamento” ed eccessiva concentrazione di potere che sono state stigmatizzate dal legislatore rispetto alle più grandi banche popolari (e che, nell’esperienza delle grandi popolari, si sono dimostrati in diversi casi oltremodo pregiudizievoli all’interesse sociale), sia, di converso, il rischio che, anche nel contesto assicurativo, il legislatore, ove riscontrasse analoghe problematicità, debba risolversi ad una soluzione più drastica, quale l’obbligo di trasformazione.

41.- In altri termini, nel caso in esame, le regole dirette a prevenire la permanenza in carica per periodi eccessivamente lunghi o comunque oltre una certa anzianità anche anagrafica vengono ad iscriversi all’interno di un più ampio progetto di autoriforma e a noi sembra vadano considerate, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, anche tenendo conto della ragionevolezza dell’obiettivo di voler in tal modo scongiurare (i) rischi di “fallimento” della governance che si sono palesati come concreti e addirittura fatali per alcune grandi banche in forma cooperativa e, al tempo stesso, (ii) anche il parallelo rischio di misure preventive o rimediale dall’esterno, suscettibili di stravolgere l’attuale natura e forma della Compagnia.

(b) *Sulla inesistenza di un diritto degli amministratori in carica alla stabilità della carica e sugli effetti di ciò rispetto all’autonomia organizzativa della società in tema di requisiti personali degli amministratori.*

42.- Le considerazioni che precedono – che, salvo nostro errore, non appaiono per vero contestate, nella loro valenza generale, dalle conclusioni rassegnate nei pareri resi su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ma che era ciò non di meno necessario premettere per offrire una adeguata dimostrazione delle conclusioni cui perveniamo più oltre rispetto al quesito che ci è stato posto – comunque non autorizzerebbero, a giudizio dei consulenti legali del Consiglio di Amministrazione, l’assemblea ad introdurre modifiche

statutarie che rechino nuovi requisiti personali per gli amministratori *che abbiano effetto anche con riguardo agli amministratori in carica* al momento della iscrizione della delibera modificativa.

43.- Secondo i consulenti del Consiglio di Amministrazione, ciò equivarrebbe ad una delibera implicita di revoca senza giusta causa, che indirettamente e abusivamente giungerebbe allo stesso risultato della revoca, senza tuttavia farne oggetto espresso e specifico di discussione e deliberazione, e ciò con effetto “retroattivo”.

44.- Occorre dunque domandarsi se le proposte di modifica dei requisiti degli amministratori in punto di limite di età e di tetto massimo dei mandati, per potersi dire legittime, debbano necessariamente accompagnarsi ad una disciplina transitoria, che escluda espressamente l'applicazione di tali requisiti agli amministratori in carica.

45.- A nostro giudizio non sussiste alcun limite legale all'introduzione, *con effetto immediato*, di requisiti personali aggiuntivi di eleggibilità, quali quelli qui in esame, per gli amministratori, ai quali si colleghi, per il caso di mancanza degli stessi, l'immediata decadenza dall'ufficio. *Il principio che informa il rapporto tra le esigenze di auto-organizzazione della società, da un lato, e l'aspettativa del singolo amministratore alla prosecuzione del rapporto con la società fino alla scadenza, dall'altro, è, a nostro giudizio, quello secondo il quale le prime prevalgono sulla seconda.* In altri termini, l'aspettativa dell'amministratore di giungere al termine del proprio mandato non può costituire ostacolo all'esercizio della libertà di auto-organizzazione dell'ente (trovando semmai più affievolita tutela, al ricorrere delle condizioni che più oltre esamineremo, solo in *un eventuale rimedio risarcitorio/indennitario*).

46.- In coerenza con il principio testé enunciato, a noi pare che l'ordinamento abbia cura di attribuire espressamente alla società: (i) un diritto pieno ad introdurre in ogni tempo requisiti personali aggiuntivi rispetto ai quali subordinare l'assunzione della carica di amministratore, con il duplice effetto che chi ne sia privo non può essere nominato alla carica e, se nominato, decade (arg. dal coordinato disposto degli artt. 2387 e 2382 c.c., espressamente richiamato dal medesimo art. 2387) e (ii) un diritto incondizionato a che – come si esprime in termini assai espliciti la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass., sentenza 26 gennaio 2018, n. 2037, in fine del paragrafo 2.1.) – “la volontà assembleare, come è libera di scegliere i gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta”.

47.- Non a caso, in termini alquanto ampi, l'art. 2383, comma 3, c.c. prevede che gli amministratori “sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo [...], salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. E la giurisprudenza – assai significativamente ai nostri fini - non ha mancato di ritenere applicabile il principio espresso da tale disposizione non solo in presenza di delibere assembleari di revoca in senso stretto, nelle quali cioè la revoca era l'oggetto diretto del deliberato assembleare, *ma anche ad ipotesi di cessazione dalla carica degli amministratori prima della scadenza naturale del mandato per effetto di modifiche statutarie concernenti la struttura dell'organo amministrativo*, modificato da collegiale a monocratico (v. Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; Cass., 18 settembre 2013, n. 21342; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037) o da monocratico a

collegiale (Cass. 7 maggio 2002, n. 6526) o concernenti la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione (Cass., 19 novembre 2008, n. 27512).

48.- In tale contesto, la Suprema Corte ha enunciato un duplice principio che a noi pare rilevante ai fini che qui interessano: *anzitutto che in tali ipotesi, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volontà, si ha la cessazione anticipata dalla carica degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società e se in tale ipotesi ricorre una revoca implicita, la Corte non reputa tale revoca implicita di per sé contraria all’ordinamento*. In secondo luogo, che ai fini dell’accertamento della ricorrenza di una giusta causa, soggettiva o oggettiva, di revoca, la giusta causa “richiede la sopravvenienza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; in particolare, la giusta causa oggettiva richiede la sopravvenienza di situazioni estranee alla persona dell’amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento, ma tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore” (Cass., 18 settembre 2013, n. 21342).

49.- Emerge dunque, a noi pare, come l’ordinamento societario assicuri alla sovranità assembleare la massima libertà quanto alle scelte organizzative che pur incidano, direttamente o indirettamente, sulla carica degli amministratori, anche qualora esse ne determinino la cessazione anticipata, ben prima della scadenza prevista al momento della nomina (diversa è talora la posizione della giurisprudenza rispetto ad ipotesi di modifica del sistema di amministrazione da tradizionale a monistico, ma solo ove si provi che ciò è stato esclusivamente funzionale, con vera e propria *fraus legis*, a revocare i sindaci senza la giusta causa richiesta, per essi a differenza che per gli amministratori, come condizione per una valida revoca ai sensi dell’art. 2400, comma 2 codice civile: v. Trib. Napoli, 25 luglio 2006, in *RDS*, 2006, 112, ove peraltro anche una convocazione dell’assemblea del tutto generica, che non dava indicazioni idonee a comprendere che vi sarebbe stato il mutamento del sistema di amministrazione). In altri termini, l’ordinamento ha cura di “degradare” il diritto dell’amministratore alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza ad un mero diritto a conseguire il risarcimento degli eventuali danni subiti (in linea di principio, i compensi che avrebbe percepito fino alla scadenza del rapporto), salvo il ricorrere di una giusta causa che illumini circa la rottura del *pactum fiduciae*.

50.- Tale ricostruzione, che ci pare, invero, unanimemente condivisa sino ad oggi da dottrina e giurisprudenza, viene ad iscrivere le prerogative riconosciute all’amministratore, nella valutazione comparativa di interessi effettuata dal legislatore, nell’alveo di ciò che in letteratura si usa descrivere come una mera *liability rule*, e cioè una pretesa meramente risarcitoria (e non demolitoria), azionabile ogni qual volta la società, su cui incombe l’onere della relativa prova, non dimostri che la cessazione anticipata del rapporto è dipesa da “circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore” (Cass., sentenza 5 luglio 2019, n. 18182). Valutazione, questa, che dipende dalla fattispecie concreta ed è rimessa in via esclusiva al giudice del merito.

51.- Ciò significa, come ha puntualizzato Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037, che la facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trova un limite nel presupposto della “giusta causa” “*non nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la*

quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri)”, ma solo nel senso che la giusta causa assolve “il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio (corsivo aggiunto), altrimenti previsto a carico della società per il fatto stesso del recesso anticipato dal rapporto prima della sua scadenza naturale, come stabilita all’atto della nomina”.

52.- Da tali premesse la Suprema Corte perviene alla conclusione, del tutto coerente, che “la responsabilità per i danni costituisce la tutela di tipo obbligatorio che la legge appresta per l’amministratore revocato senza giusta causa, cui non spetta invece la tutela reale”, e cioè quella diretta all’invalidazione della delibera che, in modo diretto o indiretto, esplicito o implicito, ne determini la cessazione dalla carica prima della scadenza naturale. La Corte chiosa, assai opportunamente, a riguardo che:

“In tali casi, è precluso l’annullamento o la declaratoria di nullità della deliberazione – in una parola, la sua caducazione – che, dunque, permane nel mondo giuridico e produce per intero i suoi effetti: nella specie l’estinzione del rapporto di amministrazione. La deliberazione di revoca non viene posta in discussione, tutto risolvendosi sul piano patrimoniale (corsivo aggiunto), la continuità della vita sociale fondando le esigenze di certezza e di stabilità degli atti; a tale ratio [...] si aggiunge qui l’intento di presidiare la volontà assembleare, che come è libera di scegliere i gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta”

53.- Tale soluzione interpretativa trova riscontro nelle posizioni espresse dal notariato italiano, che ha da tempo riconosciuto l’immediata opponibilità delle modificazioni statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti, finanche in ipotesi di mera riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione. Anche con riferimento a tale minimale modificazione dell’assetto organizzativo si è affermato che, in mancanza di una norma transitoria di differimento dell’efficacia delle modifiche alla scadenza dell’organo in carica, le nuove regole hanno effetto anche rispetto agli amministratori in carica, e “che l’organo amministrativo in carica cessa automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese” (Comitato Triveneto dei Notai, Orientamento H.C.14, *Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in carica* - 1° pubbl. 9/07, mentre l’ulteriore precisazione, per la quale “[i]n sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria”, connessa al carattere indeterminato sul piano soggettivo dell’effetto decadenziale della peculiare modificazione considerata nell’Orientamento, non è evidentemente traslabile alla fattispecie in esame ove si tratterà unicamente di sostituire i consiglieri privi dei requisiti statuari). In ambito cooperativo il tema è di recente emerso a seguito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui comma 936 ha fissato il principio della incompatibilità dell’amministratore unico con la forma cooperativa (e per l’ipotesi in cui ciò renda necessario modifiche statutarie a riguardo, lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 9-2018/I - *Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella legge di bilancio (art. unico, comma 936, legge 27 dicembre 2017, n. 205)*, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018, ha precisato, testualmente, che: “Si conviene con la tesi per cui, qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti, deve ritenersi che l’organo amministrativo in carica cessa automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese”).

54.- In coerenza con questa interpretazione, anche l’Orientamento H.C.15 dello stesso Comitato Triveneto dei Notai, dedicato al termine di efficacia della variazione del modello di governance, afferma:

“Posto che ai sensi dell’art. 2380, comma 2, c.c. la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, salvo che la deliberazione medesima disponga altrimenti, è da ritenere che la deroga possa consistere tanto nell’attribuire efficacia immediata alla relativa delibera, quanto nel fissare un termine di efficacia posteriore a quello legale, ovvero, infine, un termine non coincidente né con l’uno né con l’altro (e pertanto “intermedio”), purché successivo all’iscrizione nel registro delle imprese”.

55.- Del resto, la circostanza che la modificazione statutaria consistente nella variazione del sistema di amministrazione e controllo determini - salvo che non sia disposto diversamente mediante una norma transitoria di differimento dell’efficacia della modifica statutaria - l’immediata cessazione dei componenti degli organi del sistema uscente (come corollario automatico dell’effettivo insediamento delle nuove cariche sociali accompagnata dall’accettazione dei soggetti individuati) trova puntuale riscontro anche nella prassi sinora seguita - se non ci si inganna, pure dalla stessa Cattolica Assicurazioni, con riferimento agli ultimi componenti del Collegio sindacale, automaticamente cessati dalla carica in conseguenza dell’adozione del sistema monistico intervenuta in corso di mandato - in occasione appunto del mutamento del modello di *governance* e registra una unanime convergenza della dottrina. La dottrina, infatti, al riguardo ha chiarito che si tratta di una cessazione di diritto che non può essere qualificata come una revoca e che, pertanto, non è soggetta alle relative limitazioni (Cariello, *Il sistema dualistico*, in Abriani e Cariello, *Trattato dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo*, Giappichelli, Torino, 2012, 158 s.; Abriani, *Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 695; Rescio, *Il mutamento del sistema organizzativo nella s.p.a.*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Studi in onore di Piras, Giappichelli, Torino, 2010, 233; Calandra Buonauro, *L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, Giappichelli, Torino, 45).

(c) *Sulla legittimità, in via generale, di una disposizione transitoria che renda direttamente applicabili i nuovi requisiti personali degli amministratori anche agli amministratori in carica.*

56.- Le conclusioni testé raggiunte orientano, a nostro giudizio, circa la soluzione da darsi alla questione se l’assemblea straordinaria di Cattolica Assicurazioni possa validamente deliberare modifiche statutarie che introducano nuovi requisiti personali per gli amministratori quali i limiti di età e il tetto massimo ai mandati prevedendo con una espressa disposizione “transitoria” (l’art. 59.3., in raccordo agli articoli 30.6 e 30.9 della proposta di modifica) l’efficacia di tale modifica anche con riguardo agli amministratori in carica, con l’effetto di determinare la decadenza dei consiglieri che non soddisfino i suddetti requisiti.

57.- A noi pare che al quesito debba darsi, con sicurezza, risposta positiva, giacché - come si è visto - non sussiste, nell’ordinamento, né il diritto dell’amministratore alla permanenza nella carica fino alla scadenza del mandato come stabilito nell’atto di nomina

(bensì il suo più limitato diritto ad essere tenuto indenne dalle sole conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, che non trovassero tuttavia adeguata motivazione in una “giusta causa”, anche oggettiva), né alcuna preclusione all’introduzione in statuto di cause di ineleggibilità e decadenza rispetto alla carica di amministratore idonee ad operare anche con riferimento agli amministratori in carica al momento in cui la relativa modifica statutaria prende effetto. Del resto, anche nell’ipotesi in cui si volessero equiparare quanto agli effetti le, pur diverse, ipotesi di (i) decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di eleggibilità e (ii) revoca (implicita) dalla carica di amministratore, non per questo potrebbe considerarsi di per sé invalida o illegittima o abusiva una delibera implicita di revoca degli amministratori che sia conseguenza di nuove scelte di auto-organizzazione non compatibili con la prosecuzione del rapporto di amministrazione in corso (non versandosi certo, qui, nel caso limite esaminato da Cass. 14 dicembre 1995, n. 12820, in cui “la disciplina statutaria, riferendo l’eleggibilità dell’amministratore non ad elementi obiettivi ma alla mera volontà espressa dai soci ‘uti singuli’ facesse dipendere la permanenza in carica dell’amministratore dal consenso del socio che lo ha designato”).

58.- Ne deriva che, a nostro avviso, rientra nella libera disponibilità della volontà assembleare – e dunque in una valutazione di mera opportunità da effettuarsi da parte dei soci e non già di legittimità da effettuarsi da parte dell’autorità – la scelta se accompagnare o meno modifiche statutarie che innovano sul piano dei requisiti personali degli amministratori con una clausola transitoria di salvaguardia, che renda applicabili quei requisiti solo dal primo rinnovo della carica successivo alla scadenza dell’organo amministrativo in carica o viceversa con una previsione che ne disponga l’effetto anche nei confronti degli amministratori in carica. Osserviamo, peraltro, a riguardo che, da un punto di vista funzionale, appare logico che una riforma statutaria di *corporate governance* che intenda operare come meccanismo di rinnovamento in risposta a percepite fragilità dell’assetto organizzativo dell’impresa regolamentata proprio sul piano del funzionamento e della composizione del consiglio di amministrazione (v. Relazione illustrativa dei soci proponenti redatta ai sensi dell’art. 125-ter TUF, p. 2) preveda un regime transitorio che non ne posponga l’efficacia. Il tutto, tanto più avendo presente come, nel contesto italiano, altre cooperative facenti appello al mercato del capitale di rischio, nel settore limitrofo delle banche popolari, hanno esibito impressionanti “fallimenti” della governance la cui mancata autoriforma ha nei fatti determinato esiti addirittura fatali per la grande cooperazione di credito.

59.- Né argomenti di segno contrario possono trarsi dalla scelta che, ad esempio, il legislatore mostra ora di voler fare con lo schema di decreto legislativo di modifica dell’art. 76 del Codice delle assicurazioni, o che hanno fatto il Codice di corporate governance e diversi statuti di banche che hanno introdotto ulteriori requisiti personali per gli amministratori (quali ad esempio i limiti di età) differendone gli effetti dalla scadenza dell’organo in carica (v. Mediobanca, la cui norma transitoria, peraltro, differisce gli effetti dei requisiti di cui all’art. 15 ma non di quelli di cui all’art. 16, con ciò dimostrando come la scelta del regime transitorio non sia vincolata; Intesa Sanpaolo, art. 34; ICCREA, art. 41), dal momento che anche in quei contesti il regime transitorio prescelto ci pare espressione di una libera scelta e di una mera valutazione di opportunità. In altri termini, il fatto che, in altri contesti, altre società abbiano prescelto un più lento processo di induzione, per via

statutaria, al rinnovamento nelle cariche, non esclude affatto, né limita, la volontà sovrana dell'assemblea della Compagnia, ove lo ritenga, di approvare legittimamente le proposte di modifica sottoposte al suo voto, benché esse siano destinate ad operare anche in relazione agli amministratori in carica.

60.- Si noti poi, per inciso, che, in relazione al regime transitorio adottato da norme di legge o di regolamento circa i requisiti di idoneità alla carica e il loro applicarsi, in genere, dal primo rinnovo della carica successivo all'introduzione del nuovo regime (come prevede ad esempio l'art. 3 dello schema di D.Lgs. di riforma dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni), le scelte del legislatore o dell'autorità non ci paiono propriamente comparabili con quelle statutarie: mentre infatti nel caso di nuovi requisiti di eleggibilità introdotti in sede di auto-organizzazione, la società è tenuta, ove tali nuovi requisiti non fossero ritenuti dal giudice, nel singolo caso concreto e in considerazione delle specificità di esso, “giusta causa” di cessazione degli amministratori in carica, a tenere patrimonialmente indenni gli amministratori in carica, i quali vengono a cessare per sopravvenuta mancanza di requisiti non richiesti al momento della loro nomina, l'introduzione di un requisito di ineleggibilità per legge o provvedimento amministrativo che incida sul rapporto di amministrazione in corso determinandone la decadenza non determina ovviamente alcun obbligo indennitario a carico dell'autorità e costituisce per definizione, agli effetti del rapporto tra amministratore e società, “giusta causa” di cessazione, con ciò privando con certezza e in ogni caso l'amministratore sia della carica sia del diritto al risarcimento del danno.

*(d) Sull'assenza di cause di invalidità riferibili alle modificazioni statutarie e sulla natura non abusiva della deliberazione assembleare di approvazione delle stesse.*

61.- Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è possibile esaminare le conclusioni dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione. Sembra emergere una tendenziale convergenza della maggioranza di essi in ordine alla efficacia delle nuove disposizioni statutarie recanti i requisiti di età e di tetto al numero dei mandati anche nei confronti dell'organo amministrativo in carica alla data indicata nell'articolo 59.3. delle proposte di modifica. Più precisamente, i primi tre pareri sembrano assumere l'efficacia immediata quale presupposto delle loro conclusioni, mentre il quarto parere (reso dal prof. Rescigno su richiesta del Comitato per il controllo sulla gestione) prospetta una interpretazione alternativa volta a riconoscere una sorta di ultrattività delle regole statutarie abrogate rispetto agli amministratori in carica rispetto ai requisiti di eleggibilità introdotti successivamente al conferimento dell'incarico e non previamente sussistenti.

62.- Le conclusioni dei pareri paiono concordare altresì sulla rilevanza dirimente della soluzione data al problema dell'efficacia temporale della modificazione statutaria ai fini della validità della deliberazione, escludendosi profili di invalidità qualora non fosse riconoscibile una immediata applicabilità delle nuove regole approvate dall'assemblea straordinaria nei confronti degli amministratori attualmente in carica che non soddisfino i nuovi requisiti statutarî, posticipandone l'efficacia alle future deliberazioni di nomina, senza incidere sui rapporti di amministrazione in corso (così espressamente le conclusioni del

parere Rescigno, ma altrettanto chiaramente le conclusioni degli altri pareri, che proprio dalla efficacia immediata ritengono di desumere la causa – e, nelle conclusioni del parere reso dal prof. Cera, una delle cause – di asserita invalidità della delibera proposta).

63.- Quanto infine alla qualificazione della invalidità che i consulenti legali del Consiglio di Amministrazione ritengono di poter ricollegare all’entrata in vigore delle nuove regole in corso di mandato, con conseguente decadenza dei consiglieri in carica privi dei requisiti di nuova introduzione, il primo parere prospetta una ipotesi di annullabilità della deliberazione (così le conclusioni del prof. Marchetti, per il quale la delibera sarebbe “abusiva, come tale annullabile”); il secondo e il terzo parere evocano i più lati concetti di “invalidità” (così le conclusioni del prof. Cera, per il quale la delibera “sarebbe invalida”, ove peraltro il riferimento alla legittimazione all’impugnativa “da parte di ogni Socio, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, oltre che, ancora, dagli amministratori interessati uti singuli” evoca chiaramente la disciplina della annullabilità) e di “illegittimità” (così le conclusioni dei proff. Tremonti e Patriarca, secondo i quali le modificazioni statutarie proposte sarebbero “illegittime tanto nella sostanza [...], quanto nella forma”). Le conclusioni del quarto parere affiancano alla ipotesi di annullabilità, connessa a “un abuso o un uso strumentale del diritto di voto”, un “profilo di inefficacia, sui diritti degli amministratori dichiarati decaduti per la mancanza di requisiti di eleggibilità introdotti successivamente al conferimento dell’incarico e non previamente sussistenti” (così le conclusioni del prof. Rescigno).

64.- Al riguardo a noi pare che alla luce del carattere tassativo delle cause di nullità e del criterio assiologico posto dalla giurisprudenza alla base della configurazione della nozione di “oggetto illecito” della deliberazione assembleare, di cui all’art. 2379 c.c. vada già *in limine* escluso che possa ricorrere alcuna ipotesi di nullità o illiceità della proposta delibera (anche nell’accezione di vizio di illiceità quanto al contenuto quale è stato, talora e minoritariamente, prospettato in dottrina in relazione però, si noti, solo alla surrettizia revoca dei *sindaci*, con *fraus legis*, al fine di aggirare il requisito della giusta causa come condizione di una valida revoca dei sindaci ai sensi dell’art. 2400, comma 2: v. Ghionni, *Sistema monistico e tecniche di revoca dei sindaci*, in *RDS*, 2006, 118). Anche a seguito delle chiare indicazioni offerte sul punto dalla riforma del diritto societario del 2003, è ormai costantemente riconosciuto che nel regime delle invalidità delle delibere delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni – applicabile anche alle società cooperative per azioni – “la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società” (Cass., 27 luglio 2005, n. 15721; e v. anche Cass., 24 marzo 2014, n. 6882; Cass., 2 aprile 2007, n. 8222; Cass., 22 gennaio 2003, n. 928; in generale, sulla *ratio* sottesa all’ulteriore selezione dei casi di nullità operata dal d.lgs. n. 6 del 2003, “al fine di realizzare una migliore efficienza, evitando che il rimedio dell’invalidità possa operare in modo sproporzionato all’interesse leso, o dannoso per la società o per il mercato”, v. P. Trimarchi, *Invalidità delle deliberazioni dell’assemblea*, in *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli* a cura di Vietti, Utet, Torino, 2014, 47 s.). Dalla premessa, secondo la quale il diritto azionario “pone l’annullabilità come azione di carattere generale e la nullità

come azione speciale, attivabile nei soli casi previsti dall'art. 2379 c.c.”, così “realizza[ndo] un’inversione rispetto al principio di diritto comune, secondo cui l’azione di nullità costituisce criterio generale di vizio negoziale fondato sulla contrarietà a norme imperative, mentre è sempre speciale l’azione di annullamento” (Cass., 15 novembre 2000, n. 14799), dottrina e giurisprudenza desumono il principio, assolutamente pacifico, per il quale l’eventuale accertamento di un abuso della regola di maggioranza non potrebbe che configurare una causa di mero annullamento delle deliberazioni assembleari, e non di nullità (*ex multis*, Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387).

65.- Del pari, a noi pare certo che nessuna delle clausole di cui si propone l’introduzione – singolarmente considerate o valutate nel loro insieme – si esponga a vizi di legittimità e che analogo vaglio di legittimità sia superato dalla deliberazione di approvazione di tali modificazioni statutarie. In particolare, le considerazioni sopra esposte inducono a ritenere che la delibera che preveda l’introduzione di nuovi requisiti personali per gli amministratori, quali il limite di età e un tetto al numero dei mandati, anche con effetto rispetto agli amministratori in carica (benché tali requisiti non fossero richiesti al momento della loro nomina), sia presa in conformità della legge e dello statuto e non sia di conseguenza neppure annullabile. L’approvazione della modifica statutaria potrà al più determinare il rischio che la società rimanga esposta all’azione degli amministratori destinati a decadere dalla carica in quanto privi dei requisiti in questione, ove si reputi che l’intervenuta modifica dei requisiti non costituisca una “giusta causa” della cessazione anticipata dalla carica: un’azione diretta dunque a far valere una pretesa di cui si può discutere la natura – se propriamente risarcitoria o (forse più correttamente) indennitaria – ma certamente insuscettibile di produrre effetti demolitori e, tanto meno, a giustificare remore in ordine alla richiesta di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese cui è tenuto, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, il notaio verbalizzante.

66.- Appurata l’intrinseca validità delle nuove regole di cui si propone l’introduzione e dell’assetto statutario che ne conseguirebbe, non ci pare, del resto, che l’annullabilità possa essere vittoriosamente sostenuta neppure adducendo, come emerge dalle conclusioni dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione, un carattere abusivo della deliberazione assembleare di approvazione sotto il profilo di una sua pretesa finalità “emulativa”, in quanto ad essa conseguirebbe un effetto analogo alla revoca (“implicita”) dei consiglieri privi dei nuovi requisiti.

67.- Già si è osservato come la Suprema Corte abbia prima d’ora escluso che possano essere invalidate delibere modificative dello statuto che, operando innovazioni sul piano dell’auto-organizzazione, determinino la cessazione automatica e anticipata (rispetto alla scadenza prevista all’atto di nomina) dell’organo amministrativo. Si è ricordato più sopra come ciò sia stato ad esempio affermato a fronte di modifiche statutarie concernenti la struttura dell’organo amministrativo, modificato da collegiale a monocratico (v. Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; Cass., 18 settembre 2013, n. 21342; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037) o da monocratico a collegiale (Cass. 7 maggio 2002, n. 6526) o concernenti la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione (Cass., 19 novembre 2008, n. 27512). E si è rilevato come, in tale contesto, la Suprema Corte ha ritenuto che anche a voler ritenere che in tali ipotesi, indipendentemente da una esplicita

manifestazione di volontà, ricorra una revoca implicita, tale revoca implicita non è di per sé contraria all’ordinamento.

68.- Come ha puntualizzato Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037:

“In tali casi, è precluso l’annullamento o la declaratoria di nullità della deliberazione – in una parola, la sua caducazione – che, dunque, permane nel mondo giuridico e produce per intero i suoi effetti: nella specie l’estinzione del rapporto di amministrazione. La deliberazione di revoca non viene posta in discussione, *tutto risolvendosi sul piano patrimoniale* (corsivo aggiunto), la continuità della vita sociale fondando le esigenze di certezza e di stabilità degli atti; a tale ratio [...] si aggiunge qui l’intento di presidiare la volontà assembleare, che come è libera di scegliere i gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta”

69.- A ciò può aggiungersi che la necessaria distinzione tra il piano logico-giuridico dell’oggetto della deliberazione e quello dei suoi effetti indiretti vale a ulteriormente illuminare circa l’insussistenza di un abuso da “revoca implicita” e da “efficacia retroattiva” delle modifiche statutarie.

70.- Va, a riguardo, anzitutto osservato che l’affermazione di una pretesa “retroattività” della modificazione statutaria a noi appare fuorviante, atteso che a noi par certo che le proposte di modifica statutaria in esame siano destinate a trovare applicazione dalla data prevista dalla norma transitoria di cui all’art. 59.3, che è data successiva alla loro adozione. La questione, dunque, non è di “retroattività” quanto piuttosto se debba darsi obbligatoria “ultrattività” alle disposizioni meno rigorose, in punto di requisiti statuari di ineleggibilità, che vigono fino alla data di efficacia delle modifiche statutarie in tema di requisiti degli amministratori, riconoscendo in tal modo un diritto dei componenti degli organi di amministrazione a veder applicate al proprio rapporto con la Società, sino alla scadenza del relativo mandato, le norme esistenti al momento della loro nomina (e correlativamente disapplicati nei loro confronti gli articoli 30.6, 30.9 e 59.3, ultimo periodo).

71.- Affermare un simile limite all’autonomia auto-organizzativa della società non ci sembra, come abbiamo più ampiamente evidenziato in precedenza, conforme ai principi seguiti in materia dall’ordinamento societario (v. già Caselli, *op. cit.*, 90; Sanfilippo e Arcidiacono, *op. cit.*, 1282, che osservano come, nella disciplina legale, il venir meno di una delle condizioni richieste per l’assunzione della carica determini l’automatica decadenza dalla stessa). Posto che la proposta di modifica ci sembra chiara nel configurare, in coerenza con quanto consente l’art. 2387 c.c., le nuove previsioni alla stregua di requisiti non già della nomina, ma dell’organo e dunque del rapporto di amministrazione, che come tali devono perdurare per tutto il mandato, nel nostro caso il corollario della deliberazione è rappresentato dalla cessazione dall’incarico degli amministratori che non soddisfino più tali requisiti, non potendosi riconoscere a questi ultimi un diritto di completare il mandato, salvo che, nell’esercizio della propria autonomia auto-organizzativa, l’assemblea straordinaria non preveda, con clausola espressa, un differimento dell’efficacia dei nuovi requisiti a far data dal primo rinnovo dell’organo. Ciò che, nella specie, non ricorre.

72.- In altri termini, poiché l'ordinamento societario – correttamente – antepone l'interesse sociale a dare tempestiva attuazione all'assetto di *governance* che l'assemblea sovrana ha deliberato al (potenzialmente, almeno) confliggente interesse personale dell'amministratore, divenuto privo dei requisiti di eleggibilità, a continuare ciò non di meno nell'ufficio fino alla scadenza (interesse personale cui peraltro l'ordinamento riserva, ove non si reputi ricorrere una giusta causa di cessazione anticipata dell'incarico, tutela patrimoniale di tipo indennitario), è evidente che – salvo diversa disposizione dell'assemblea – le modifiche inerenti ai requisiti personali sono immediatamente efficaci al momento della loro iscrizione e “[a] garanzia del permanere del vincolo fiduciario tra la proprietà e il management, la legge riconosce alla società il potere di porre fine al rapporto unilateralmente, in ogni tempo e a sua discrezione, non occorrendo, per la validità ed efficacia della delibera di revoca, né giusta causa, né motivazione” (Abriani - Montalenti, *Il rapporto di amministrazione*, in *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2010, 597). Non a caso, mentre il diritto al risarcimento può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte dell'amministratore, “all'opposto, la facoltà di revoca da parte della società è ritenuta inderogabile” (così ancora Abriani - Montalenti, *op. loc. ult. cit.*).

73.- È dunque solo in una eventuale prospettiva risarcitoria o, per meglio dire, “indennitaria” (così ancora Abriani - Montalenti, *op. loc. ult. cit.*) che, in un caso come quello in esame, vanno considerati – e si vanno coerentemente a collocare – i precedenti giurisprudenziali nei quali si è evocato il concetto di abuso del diritto di fronte ad ipotesi di introduzione o di attivazione di clausole statutarie con effetto decadenziale dei componenti gli organi, funzionale ad “ottenere, nei fatti, l'immediata revoca di uno o alcuni degli amministratori in carica nel tentativo di evitare ogni dovere di giustificazione della revoca delle deleghe internamente distribuite o di evitare il necessario passaggio assembleare per conseguire la revoca anticipata, ovvero anche solo di dover corrispondere il risarcimento del danno così come previsto nell'articolo 2383 c.c. in caso di mancanza di giusta causa”: così Trib. Milano, 24 maggio 2010, in *Riv. dir. impr.*, 2011, ove, con riguardo a una clausola *simul stabunt, simul cadent*, si rileva che l'utilizzo della stessa “in un contesto che tende a realizzare la ‘revoca anticipata’ di un dato amministratore al fine di eliminare le naturali conseguenze onerose o le garanzie date dal confronto assembleare che la legge avrebbe riconosciuto a quest'ultimo, anche solo al fine di ottenere una congrua motivazione delle ragioni dell'anticipata risoluzione, può così sostanzarsi in un aggiramento degli obblighi di motivazione e risarcitori di cui il soggetto revocante (la società rappresentata dall'organo assembleare deputato alla nomina/revoca dell'organo amministrativo) si deve in ogni caso far carico al fine del buon governo societario”.

74.- Peraltro, anche in tali ipotesi estreme di introduzione o attivazione delle regole statutarie ispirata a finalità abusive, la giurisprudenza ha, puntualmente, chiarito che:

“in ogni caso un risultato ottenuto seppur in via indiretta non potrebbe determinare la nullità dell'effetto di revoca conseguito, in quanto il sistema prevede la possibilità di revocare in ogni tempo sia gli amministratori che i dirigenti apicali della società. Dunque, non potrebbero non trovare applicazione analogica, perciò che attiene alla struttura, alla forma e agli elementi costitutivi della fattispecie, sia le norme del tipo giuridico impiegato (appunto la revoca), sia le norme che ne regolano il risultato (l'indennizzo in caso di carenza di giusta causa), ravvisabili nell'articolo 2383, comma 3, c.c.”, mentre “rimane fuori da questo contesto di lite

ogni questione attinente al regolare funzionamento degli organi societari e alla validità dell'atto collegiale di revoca delle deleghe o della delibera assembleare di nomina dei nuovi amministratori”

(così ancora Trib. Milano, 24 maggio 2010, secondo cui “la mancanza di ‘giusta causa’ sia in senso soggettivo che oggettivo, in ipotesi di uso strumentale, espone dunque la società, sempre libera di recedere dal contratto con l'amministratore, all'obbligo di risarcire l'amministratore revocato dalla carica, sulla cui durata complessiva e predeterminata aveva riposto affidamento e proprie aspettative professionali, meritevoli di adeguata tutela”).

75.- La giurisprudenza di merito viene così a ribadire – nel solco delle ricordate indicazioni nomofilattiche della Suprema Corte – che deve escludersi l'invalidità della deliberazione che introduca nuove regole di *governance*, finanche nell'ipotesi estrema di improprio utilizzo di una clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*, nel quale “la clausola opererebbe come un negozio indiretto, teso all'utilizzo di un determinato modello negoziale per realizzare uno scopo che corrisponde non già alla causa tipica dello stesso, bensì a quella di un altro tipo negoziale, consentendo la realizzazione di un effetto "simulato" immediato che non solo non sarebbe realizzabile mediante alcun "tipo" giuridico, ma che comunque corrisponderebbe a un interesse giuridicamente non meritevole di tutela” (in questi termini sempre Trib. Milano, 24 maggio 2010; e v. anche Trib. Milano 10 maggio 2001, in *Giur. it.*, 2001, 2329; Trib. Milano, 20 aprile 2016, in *www.giurisprudenzadelleimprese*; Trib. Milano, 5 febbraio 2019, *ibidem*, ove viene ribadita, oltre all'assenza di profili invalidatori, l'incombenza sull'amministratore decaduto dell'onere della prova in ordine alla pretesa abusività dell'attivazione della clausola; App. Milano 6 aprile 2001, in *Notariato*, 2002, 1396; nonché App. Milano 6 marzo 2007, in *Giur. it.*, 2007, 860, che ha riconosciuto che la decadenza dell'intero consiglio in applicazione di una clausola *simul stabunt simul cadent* cui si sia fatto ricorso impropriamente potrebbe tutt'al più “configurarsi come effetto equivalente alla revoca senza giusta causa, qualora dal complesso degli atti conseguenti possa trarsi la dimostrazione che l'intero procedimento abbia costituito lo strumento per estromettere dall'organo amministrativo il componente non dimissionario”; in dottrina v., per tutti, Bonelli, *Gli amministratori di s.p.a. Dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, 95, il quale appunto evoca la nozione di revoca implicita o indiretta; Ghezzi, *Commento all'art. 2386*, in Ghezzi (a cura di), *Amministratori. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 270).

76.- Rispetto ai precedenti ora richiamati, merita di essere sottolineato come nella fattispecie in esame il carattere abusivo, sul piano dell'intento, della deliberazione sottoposta all'approvazione dei soci appaia tutt'altro che evidente, e debba anzi già in linea di principio escludersi, iscrivendosi le clausole suscettibili di determinare l'effetto decadenziale nel quadro di una più ampia revisione statutaria, che viene proposta con la finalità di rafforzare, sotto molteplici aspetti, le regole di *corporate governance* della Compagnia e dunque per presidiarne l'interesse sociale.

77.- Queste considerazioni, unitamente agli orientamenti sopra richiamati inducono a ritenere che nel caso in esame non sia configurabile una invalidità della deliberazione per violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio del diritto di voto, ai sensi degli artt.1375 e 2377 c.c. Tanto più se si considera che, nella cooperativa, non è certo

agevole, in ragione del voto capitario, predicare la ricorrenza di un abuso di maggioranza nell'esercizio del voto (v. infatti Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in tema di ristorni), che la giurisprudenza riscontra solo ove sia possibile provare che la maggioranza, attraverso la delibera, intende avvantaggiarsi danneggiando gli altri soci (Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020). Non a caso in letteratura si rileva, anche di recente (La Marca, *Abuso di potere nelle deliberazioni assembleari, interesse sociale legittimante e finalità fraudolenta: un tentativo di alleggerire la fattispecie*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, II, 497; e v. già La Marca, *L'abuso di potere nelle deliberazioni assembleari*, Milano, 2004), un uso cauto della fattispecie dell'abuso da parte della giurisprudenza italiana, e tanto più nel contesto cooperativo in considerazione della peculiare configurazione che connota le nozioni di “maggioranza” e “minoranza” assembleare – e la relativa dialettica – nelle imprese cooperative.

78.- Al riguardo è sufficiente ricordare che la giurisprudenza che si è espressa sul punto (peraltro, come si è detto, quasi esclusivamente in relazione a società lucrative) ritiene di poter ravvisare un abuso o eccesso di potere solo in quanto la deliberazione approvata dall'assemblea: *i*) risulti adottata dai soci di maggioranza con l'unico fine di danneggiare i soci di minoranza; e *ii*) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società (così, oltre alla richiamata Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387 e il *leading case* Cass., 26 ottobre 1995, n. 11151; nella ricca giurisprudenza di merito formatasi nell'ambito del Tribunale delle Imprese, si segnalano Trib. Milano, 1° settembre 2015, in *giurisprudenzadelleimprese.it*; Trib. Torino, 5 novembre 2015, in *giurisprudenzadelleimprese.it*; Trib. Milano, 14 ottobre 2013; Trib. Roma, 14 giugno 2014 e 22 luglio 2015, in *giurisprudenzadelleimprese.it*; in dottrina, per tutti, GUERRERA, *Abuso di voto e controllo di correttezza sul procedimento deliberativo assembleare*, in *Riv. soc.*, 2002, 181). In assenza di entrambi tali presupposti rimane preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza ad indirizzarsi verso l'adozione di una determinata deliberazione. I requisiti ora ricordati sono stati così precisati dalla giurisprudenza di merito: “L'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; e, *congiuntamente*, b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali” (così Trib. Roma, 22 luglio 2015).

79.- Tale definizione del concetto di abuso di maggioranza (che, sia detto per inciso, appare anche poco compatibile con l'ipotesi di un preteso abuso dei soci a danno dell'organo amministrativo o di alcuni suoi componenti: v. ancora Ghionni, *op. cit.*, 122, ove si legge che anche in ambito comparatistico “viene smentita la possibile configurazione dell'annullabilità per abuso in danno degli organi sociali, in via di principio già a livello normativo” e si fanno gli esempi tedesco, francese, svizzero e spagnolo; per la Francia v. anche Cariello, *Il sistema dualistico*, Giappichelli, Torino, 2012, 159, nota 25) ci induce a ritenere che si possano escludere concrete possibilità di accoglimento dell'eventuale azione di annullamento che venisse in ipotesi promossa nei confronti della deliberazione in esame, ai sensi degli artt. 1375 e 2377 c.c. E ciò per la dirimente considerazione che la

ricostruzione sistematica e comparatistica sopra operata vale a segnalare l'astratta rispondenza dell'introduzione delle nuove regole statutarie all'interesse sociale, sicché la concreta condivisione di tale istanza di evoluzione della *governance* da parte della maggioranza dei soci cooperatori non potrà qualificarsi alla stregua di quella “condotta dei soci di maggioranza fraudolentemente o arbitrariamente *preordinata a perseguire interessi divergenti da quelli societari*”, che la giurisprudenza richiede ai fini dell'annullamento della deliberazione per violazione dei doveri di buona fede oggettiva nell'esercizio del diritto di voto (così App. Bari, 23 novembre 2009, n. 1146; in senso conforme, oltre alle altre sentenze sopra richiamate, Trib. Milano, 14 ottobre 2013, per la quale “[l]a delibera dei soci può essere invalidata per abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari *per perseguire interessi divergenti da quelli societari*, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante”; Trib. Roma, 14 giugno 2014, secondo cui “[l]’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando *la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società*”; sempre in senso conforme, v. Trib. Milano, 1° settembre 2015, in *giurisprudenzadelleimprese.it*, ove si ribadisce che “[è] impugnabile per abuso di maggioranza la delibera assembleare con cui i soci di maggioranza perseguono l’obiettivo di danneggiare la minoranza a proprio esclusivo beneficio, *senza che l’interesse sociale possa giustificare la decisione assunta*”).

80.- Sempre sul piano dell'abuso, e solo per completezza di analisi, non risulta nel caso in esame nemmeno astrattamente ipotizzabile un abuso dei diritti della minoranza, non potendosi certo ravvisare profili di abusività nel singolo atto di esercizio, da parte dei soci proponenti, del diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea per sollecitare la deliberazione di una maggioranza (qualificata) dei soci su proposte di modifica statutaria (convocazione alla quale, infatti, correttamente gli amministratori hanno dato corso). Né, d'altra parte, si vede come un eventuale abuso sul piano della richiesta di convocazione, una volta che il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto di convocare l'assemblea, possa “trasformarsi per traslazione” in un esercizio abusivo del voto della maggioranza dei soci, tanto più in una società cooperativa in cui la maggioranza si forma con il metodo capitario di “una testa un voto”.

81.- E altrettanto evidente è l'assenza nella specie di una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 c.c., che può ravvisarsi solo in presenza di una contrapposizione tra interessi o come contrasto oggettivo e preesistente alla delibera tra l'interesse perseguito da un determinato soggetto e quello della società, tale che il primo interesse non possa realizzarsi se non attraverso la lesione del secondo (così, in giurisprudenza, Cass., 12 dicembre 2005, 27387, in *Vita not.*, 2006, I, 304; in dottrina, per tutti Gambino, *Commento all'art. 2373*, in *Commentario del codice civile* diretto da Gabrielli, Utet, Torino, 2015, 1644; Meli, *Commento all'art. 2372*, in *Le società per azioni*, diretto da Abbadessa e Portale, cit., 1001 ss.).

82.- L'esclusione di possibili profili (certamente di nullità o di inefficacia, ma anche) di annullabilità nella deliberazione in esame trova ulteriore conferma nelle posizioni espresse da dottrina e giurisprudenza con riguardo ai c.d. “limiti impliciti” al potere deliberativo dell'assemblea, da un lato, e alla teorica del negozio indiretto, dall'altro. Sotto il primo profilo, i rari precedenti giurisprudenziali che hanno configurato una invalidità in

relazione a delibere che, pur avendo un contenuto diverso da quella espressamente vietata, determinino un risultato identico a quello vietato dalla legge, hanno sempre operato questa estensione in senso funzionale del precetto legislativo sul presupposto dell'esistenza di un limite di legge, irradiandone la portata, alla luce della *ratio* del divieto, ad una diversa fattispecie che risulti comunque idonea a conseguire il risultato vietato (e v. Cagnasso, *Divieti «funzionali» e problemi di qualificazione*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, Giuffrè, Milano, 1994, II, 113; Abriani, *Prestito obbligazionario e limiti «impliciti» alla trasformazione delle società*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 766). Senonché, sul punto è pacifico che il nostro diritto societario, come già si è osservato, non soltanto non contempla un divieto di revoca senza giusta causa degli amministratori, ma riconosce espressamente il diritto dei soci di far cessare anticipatamente il rapporto di amministrazione, sanzionando di nullità “ogni clausola statutaria volta ad ostacolarne o a renderne più gravoso l'esercizio” (Abriani - Montalenti, *op. loc. ult. cit.*, alla nt. 90, ove “si dubita finanche della validità di patti parasociali limitativi” del diritto di votare a favore della revoca: e v. infatti Trib. Bologna, 12 dicembre 1995, in *Società*, 1996, 908). Né si è qui dinanzi a proposte di modifica che intendono “svuotare di ogni portata il principio che riserva alla competenza dell'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori” perché la Suprema Corte (ancora Cass. 14 dicembre 1995, n. 12820) ha riconosciuto ciò nel caso limite in cui la modifica statutaria “fa dipendere la permanenza in carica dell'amministratore dal consenso del socio che lo ha designato”: ciò che qui, con certezza, non ricorre.

83.- Ad analoghe conclusioni conduce il richiamo alla figura del negozio indiretto, astrattamente configurabile nella specie, qualora si rilevasse che dal perfezionamento del processo deliberativo volto a introdurre le nuove regole di *governance*, e dalla conseguente decadenza automatica del consiglio di amministrazione, discenderebbe “un effetto proprio di un altro negozio”, ossia la revoca anticipata unilaterale di un dato amministratore. Il negozio indiretto costituisce, come noto, una tipica espressione del principio generale dell'autonomia privata nel campo contrattuale contenuto nell'art. 1322 c.c., e precisamente della possibilità, offerta dalla suddetta norma alle parti, di determinare liberamente il contenuto del contratto (o dell'atto unilaterale, categoria cui deve ricondursi la deliberazione assembleare: art. 1324 c.c.), nei limiti imposti dalla legge (v. già Rubino, *Il negozio indiretto*, *Nuovo Dig. Ital.*, 1939, XVII, 246 ss.). Anche da tale prospettiva ermeneutica si può osservare che, in tanto l'asserito utilizzo obliquo dello schema negoziale (nella specie la delibera di modificazione statutaria) potrebbe determinare corollari in punto di validità, in quanto il diverso scopo che si intenderebbe in tal modo conseguire (*in thesi*, la revoca amministratore) risulti in contrasto con (o comunque elusivo di) un divieto imperativamente posto dalla legge: divieto che non trova però cittadinanza nel nostro ordinamento.

84.- Sul piano strettamente procedurale si può infine osservare come appaia contraddittorio prefigurare un abuso nel tentativo di pervenire per il tramite di un procedimento che offre maggiori garanzie ai soci di minoranza e agli stessi amministratori coinvolti – in particolare, per i più elevati quozienti assembleari e per il controllo che sono chiamati ad operare sulla delibera e sull'assetto statutario che ne consegue il notaio verbalizzante e l'Autorità di vigilanza – ad un risultato, quale la revoca di alcuni amministratori, più agevolmente conseguibile in sede di assemblea ordinaria. Anche da tale

angolo prospettico risulta dunque confermato che, lungi dal configurarsi una deroga alla competenza assembleare in ordine alla revoca degli amministratori, si è qui di fronte a una delle (non rare) ipotesi nelle quali una modificazione statutaria approvata dai soci in assemblea (naturalmente, straordinaria) può implicare la cessazione dalla carica dei componenti dell'organo amministrativo; ipotesi rispetto alle quali lo stesso concetto di “revoca implicita” potrebbe risultare obiettivamente una forzatura rappresentativa, se non selettivamente indirizzato al solo fine di verificare i presupposti per un'applicazione analogica a questa peculiare ipotesi di interruzione anticipata del rapporto delle prerogative che la legge riconosce agli amministratori in ipotesi di revoca (prerogative che, giova ancora ribadirlo, si esauriscono sul piano meramente indennitario).

85.- In questo quadro ben si comprende come la dottrina che ha specificamente affrontato l'ipotesi in cui la modificazione statutaria risultasse in concreto “motivata proprio da un intento elusivo delle norme limitanti la rimozione volontaria di componenti di cariche sociali”, abbia cura di circoscrivere i potenziali corollari sulla validità della deliberazione alla sola rimozione dei componenti del collegio sindacale del sistema tradizionale, escludendola invece, in termini assoluti, per i consiglieri di amministrazione del sistema tradizionale e monistico. Si rileva infatti con grande chiarezza che, “[a]mmesso che si riesca a provare tale intento elusivo, le conseguenze consistono: nell'obbligo di risarcire il danno nel caso in cui l'assenza di giusta causa non impedisca la revoca, bensì dia luogo a rimedi di natura obbligatoria; nella impugnazione della viziata delibera di variazione quando all'assenza di giusta causa si accompagnino rimedi di natura reale, quando cioè la giusta causa subordina la validità/efficacia della revoca” (in questi termini Rescio, *Il mutamento del sistema organizzativo nella s.p.a.*, cit., 233, il quale con riferimento ai sindaci distingue ulteriormente a seconda che la ragione sottostante alla modifica statutaria deliberata sia quella di pervenire alla loro rimozione evitando la fase giudiziale di verifica della giusta causa, nel qual caso il difetto sarebbe da ricondursi al vizio di procedimento, e quindi all'annullabilità, oppure nel rimuovere dalla carica chi la ricopre nella consapevole inesistenza di una giusta causa, dovendosi solo in tal caso ricondurre il difetto all'illiceità dello scopo-oggetto della delibera, e quindi alla nullità).

86.- Resta infine da osservare come i rarissimi precedenti che, discostandosi dall'orientamento prevalente, sono pervenuti all'annullamento per abuso di maggioranza di modificazioni statutarie idonee a determinare la cessazione anticipata dalla carica di amministratori, riguardano ipotesi del tutto parossistiche di conclamata scorrettezza nei quali il diritto di voto da parte dei soci di maggioranza sia stato esercitato in modo del tutto “ingiustificat[o] rispetto agli interessi societari” e con “l'unico risultato di eliminare dall'organo gestorio” il *rappresentante della minoranza*, in plateale violazione dei doveri di correttezza nell'esecuzione del contratto sociale (e v. Trib. Milano, 23 aprile 2019, r.g. n. 5812/2016, che ha annullato una modifica di riduzione da tre a uno del numero dei componenti dell'organo amministrativo adottata come ritorsione alle critiche espresse da uno dei tre consiglieri, espressione della minoranza e destinato a cessare dalla carica, rispetto ad una deliberazione consiliare assunta dagli altri due consiglieri in asserito conflitto d'interessi e oggetto di impugnazione). Anche ad accogliere tale più rigorosa impostazione è agevole ancora una volta constatare l'evidente insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità di una violazione del principio di

correttezza nella fattispecie in esame, nella quale, al di là del peraltro dirimente riscontro di un interesse sociale ad un rinnovamento della *governance* societaria nel quadro di una complessiva riforma di essa, non risulta prima ancora e *strutturalmente* riferibile alcuna condotta abusiva ad una maggioranza che non è precostituita (come invece avviene in genere della società per azioni), bensì si forma in una assise assembleare convocata per approvare, appunto, una complessiva riforma dell’assetto di governo societario, sicché le relative modificazioni statutarie rappresenterebbero, non già lo strumento di oppressione della minoranza esercitato da una maggioranza precostituita e determinata in base al voto ponderale, come avviene nella società azionaria, bensì l’esito di una libera discussione e di una altrettanto libera ed autonoma valutazione da parte di ciascuno dei soci, in ossequio al principio una testa un voto che informa il regime cooperativo, delle proposte sottoposte alla loro approvazione.

*(e) Sulla informazione pre-assembleare in ordine agli effetti delle modificazioni statutarie sottoposte all’approvazione dei soci (in particolare in relazione agli effetti decadenziali che le modifiche statutarie determinerebbero rispetto al Presidente e ai due Vice Presidenti, nonché, successivamente, rispetto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione in carica).*

87.- Resta ulteriormente da considerare, specie in relazione alle articolate conclusioni del prof. Rescigno, se possa configurarsi un rischio di invalidità della delibera che approvasse le modifiche statutarie proposte in quanto difetterebbe un’indicazione specifica all’ordine del giorno circa “la revoca di fatto” di taluni amministratori in carica e, parallelamente, una specifica informativa a riguardo. In altri termini, il vizio di annullabilità della delibera consisterebbe qui, secondo la prospettazione del parere, nella non adeguatezza della informazione necessaria a far percepire ai soci chiamati ad approvare la delibera di modifica dello statuto l’effetto che le modifiche agli articoli 30.6 e 30.9 in punto di limiti di età e tetto ai mandati da amministratore e 59.3 in punto di data di applicazione delle nuove disposizioni), ove approvate, avrebbero in ordine alla decadenza, nel tempo indicato nel suddetto art. 59.3, del Presidente e dei due Vice Presidenti e, successivamente, ma prima della scadenza dell’attuale mandato, di altro componente il Consiglio di Amministrazione. Vi sarebbe cioè un difetto di informazione tale da inficiare la correttezza della procedura di approvazione della deliberazione in esame.

88.- A noi pare che, nel valutare questo aspetto, occorra avere riguardo sia alla relazione illustrativa redatta dai soci proponenti le modifiche, ai sensi dell’art. 125-ter TUF, sia alle comunicazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti la assemblea da esso convocata su richiesta dei soci e, in particolare, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione datate 16 gennaio 2020.

89.- Nella Relazione illustrativa redatta e pubblicata ai sensi dell’art. 125-ter TUF tali effetti sono evocati, senza indicazione tuttavia di quali amministratori in concreto vedranno cessare anticipatamente il proprio rapporto di amministrazione in conseguenza delle proposte modifiche statutarie, anzitutto al punto 2.2.4, che illustra (con maggior dettaglio di quanto non faccia già prima il punto 2.1.4) i nuovi requisiti personali che si intendono introdurre, precisando quanto segue: “per favorire un miglioramento nella

*governance* della Compagnia, introduzione in Statuto di un obbligatorio ricambio, anche generazionale, dei Consiglieri. Non possono pertanto essere Consiglieri della Compagnia i soggetti che abbiano compiuto 75 anni o che siano stati, negli ultimi 15 anni, amministratori della Società per almeno 9 anni. L'articolo 59(3) contiene poi una specifica disposizione transitoria volta a posticipare, secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 2.4. della presente Relazione, l'entrata in vigore dei nuovi limiti sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2019 della Società”

90.- A sua volta il punto 2.4. della Relazione illustrativa ha cura di ricordare che “i nuovi limiti per il mantenimento della carica di Amministratore della Società (Articolo 30.6), e le connesse disposizioni in materia di decadenza (Articolo 30.9), troveranno applicazione, previa (...) la necessaria Autorizzazione IVASS, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 della Società ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione delle modificazioni statutarie deliberate dall'Assemblea su Richiesta dei Soci presso il competente Registro delle Imprese” (il punto 2.4 sintetizza in tal modo la norma transitoria di cui si propone l'introduzione all'art. 59.3 dello statuto).

91.- Da tali indicazioni deriva, a noi sembra, che per quanto la relazione illustrativa non menzioni nominativamente i quattro consiglieri potenzialmente incisi dalla decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti statutarî – né esplicitamente richiami l'attenzione dei soci circa il fatto che gli attuali Presidente e Vice Presidenti, in ragione dei due nuovi requisiti, decadrebbero dalla carica alla data indicata dall'art. 59.3 – sia ciò non di meno chiara nel precisare che, per effetto del coordinato disposto degli articoli 30.6, 30.9 e 59.3, ultimo periodo, i limiti di età e i tetti ai mandati operano anche in relazione agli amministratori in carica e cioè “dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 della Società ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione delle modificazioni statutarie deliberate dall'assemblea su richiesta dei soci presso il competente registro delle imprese”. La circostanza ci sembra induca a ritenere che i soci siano in condizione di comprendere gli effetti che la proposta di deliberazione sul punto è destinata a produrre. Ciò, da un lato, in quanto ci sembra si debba pur considerare che vi è pubblicità legale dei soggetti che rivestono la carica di amministratore, della relativa data di nascita e della composizione dell'organo amministrativo della Compagnia nel corso del tempo, sicché il socio consapevole ha modo di misurare in concreto gli effetti che discendono dai richiami di informativa, enunciati in astratto, dai cui ai punti 2.2.4. e 2.4.

92.- Ma, dall'altro lato e soprattutto, a noi pare che la completezza informativa circa tali effetti in concreto risulti già ora assicurata ai soci (e più in generale al mercato), in modo tale da escludere il vizio in esame, per effetto della doverosa integrazione informativa offerta dalla valutazione del Consiglio di Amministrazione datata 16 gennaio 2020, ove esplicitamente si rappresenta ai soci che la norma transitoria ora richiamata “implica che, con l'approvazione delle modifiche statutarie inerenti i requisiti personali (75 anni di età e permanenza in carica per complessivi 9 anni sui precedenti 15), gli esponenti non in linea con tali nuovi limiti decadono immediatamente dalla loro carica”, soggiungendo che “nel caso specifico, ciò riguarderebbe, ancorché la proposta sia significativamente muta in proposito, il vertice intero della Società, vale a dire il Presidente e i due Vice Presidenti in

carica”, mentre “[u]n quarto esponente finirebbe col decadere prima della scadenza naturale del mandato”.

93.- In conclusione, la convergenza delle informazioni desumibili dai due documenti ora richiamati, messi entrambi a disposizione dei soci e del mercato sul sito della Società, ci sembra delineare in termini adeguatamente esaustivi gli effetti attesi dalle modificazioni statutarie sottoposte all’approvazione dei soci. Detti documenti – se del caso anche integrati tramite la messa a disposizione dei soci della presente opinione ed eventualmente degli stessi pareri resi su incarico del Consiglio di Amministrazione – risultano di per sé idonei a permettere un pieno dispiegarsi del dibattito assembleare e una formazione consapevole della volontà dei soci, consentendo al contempo a chi, tra gli amministratori, si reputa inciso personalmente, di far valere in assemblea le proprie ragioni contrarie.

94.- Tali indicazioni, in altri termini, a noi sembra che precludano una carenza di informativa pre-assembleare sul punto, non essendo configurabile nella specie né un inadempimento in capo all’organo amministrativo – cui spetta il compito di fornire adeguata informazione ai soci sulle materie all’ordine del giorno e che tale compito ha assolto con le precisazioni sugli effetti della delibera contenute nelle ricordate valutazioni – né un difetto nella richiesta di convocazione e nella relativa relazione illustrativa. In questo quadro, non sono certamente rinvenibili nella fattispecie i presupposti richiesti dalla giurisprudenza affinché il difetto di informazione si riverberi sulla validità della deliberazione assembleare (Cass., 17 gennaio 2007, n. 1034; Trib. Trento, 8 febbraio 2001, in *Notariato*, 2001, 254; ben diverso anche il caso, già citato, deciso, ma in relazione ai sindaci, da Trib. Napoli, 25 luglio 2006, ove peraltro anche l’ordine del giorno si limitava ad indicare “modifiche dello statuto della società” senza alcun accenno al loro contenuto in concreto e in particolare al mutamento del sistema di amministrazione; in dottrina, per tutti Serra, *Il procedimento assembleare*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum G.F. Campobasso, 2, Torino, 2007, 53 s.).

95.- D’altro canto, se si ammette – anche in questo caso nel solco di un costante indirizzo giurisprudenziale e notarile – che l’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consenta legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie, per quanto non esplicitamente indicate (e v. Comitato Triveneto dei Notai, Orientamento I.B.18; per un’ampia casistica giurisprudenziale v. Magliulo, *Le decisioni dei soci*, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Ipsoa, Milano, 2007, 358), non pare coerente ravvisare ostacoli all’adozione di determinate deliberazioni per la sola ragione che dalla stessa siano destinati a conseguire automaticamente effetti ulteriori rispetto a quelli indicati ad oggetto dell’ordine del giorno, di cui i soci siano in grado di percepire la portata.

96.- L’insieme degli elementi informativi di cui i soci già oggi dispongono, in sé adeguato, è del resto destinato ad essere ulteriormente corroborato dalle informazioni che gli amministratori e gli stessi soci proponenti potranno fornire – su loro iniziativa o in risposta a domande poste sul punto – nel corso dell’assemblea. L’assise assembleare potrà costituire l’occasione per un supplemento di informazione “transitiva” (da parte degli

organi sociali e dei soci proponenti) e “riflessiva” (da parte dei soci chiamati ad esprimersi), cui la legge assegna indubbio rilievo per valutare l’adeguato grado di consapevolezza dei titolari del diritto di voto in ordine all’oggetto delle deliberazioni poste in votazione (sul rapporto tra obblighi di informazione pre-assembleare imposti dall’art. 125-ter TUF in attuazione della disciplina di fonte europea ed esercizio adeguatamente consapevole e meditato del diritto di voto in sede assembleare, v. Paciello, *L’informazione preassembleare tra ponderazione e “affidamento” del voto*, in *Los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas*, diretto da Abriani e Embid Irujo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, 152). È del resto pacifico che sugli amministratori (e, in caso di omissione, sull’organo di controllo) incombe un generale dovere di “porre a disposizione dei soci nel corso dell’assemblea [...] le informazioni, i chiarimenti e le giustificazioni complessivamente ed oggettivamente sufficienti a consentire il voto cosciente e meditato sugli argomenti sottoposti alle determinazioni dell’assemblea”, v. Trib. Milano, 12 settembre 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, 827).

(f) *Sulla posizione degli amministratori destinati a decadere dalla carica a seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole di governance.*

97.- Se le considerazioni che precedono sono corrette, come a noi sembra, ed escludono che ricorra nella specie l’invalidità dell’eventuale delibera che approvasse le proposte di modifica statutaria in esame, resta da chiedersi se, nel caso concreto, l’introduzione dei nuovi requisiti personali del limite di età e del tetto ai mandati, nella misura in cui determini la decadenza dalla carica prima della scadenza prevista all’atto della nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti e, successivamente, di altro amministratore, possa esporre la società al rischio di dover risarcire/indennizzare gli stessi per il danno patrimoniale derivante dall’anticipata cessazione dalla carica.

98.- Per tutto quanto ampiamente illustrato in precedenza, è ben evidente che quest’ultimo percorso d’indagine non contraddice le conclusioni alle quali si è sinora pervenuti: resta infatti fermo che nella specie ricorre una ipotesi di decadenza che: *i*) deve considerarsi certamente “non abusiva”, in quanto conseguenza della introduzione di nuove regole organizzative ritenute dai soci meglio rispondenti all’interesse sociale e oggettivamente riconducibili a interessi valutati come meritevoli di tutela nell’attuale dibattito interno e internazionale sulla *corporate governance*, ma al contempo *ii*) determinando una interruzione anticipata del rapporto con gli amministratori privi dei nuovi requisiti ritenuti dai soci necessari per lo svolgimento delle relative funzioni, potrebbe legittimare questi ultimi a far valere in via analogica il diritto all’indennizzo riconosciuto loro dalla legge in caso di revoca, che costituisce la tipica (ma non esclusiva) ipotesi di cessazione *ante tempus* conseguente ad un atto unilaterale dei soci. La sussistenza o meno della *eadem ratio*, ai fini dell’applicazione dell’art. 2383, comma 3, c.c., presuppone l’accertamento che nelle ricordate esigenze di complessiva ridefinizione delle regole di *governance*, sottese alle modificazioni statutarie in esame, non siano ravvisabili gli estremi di un “giusta causa”. In ogni caso, si tratta ancora una volta di distinguere tra il piano della validità ed efficacia della deliberazione di approvazione del complesso di modificazioni statutarie proposte all’ordine del giorno, che rimane fuori discussione, e il piano delle conseguenze economiche che

potrebbero eventualmente discendere dall'introduzione di due delle nuove regole in capo a quattro dei diciassette amministratori.

99.- A riguardo a noi pare che questa costituisca una valutazione di fatto che, ove la questione fosse concretamente sollevata in giudizio dagli amministratori interessati, spetta compiere al giudice di merito e rispetto alla quale una prognosi non appare prudente. Infatti, sulla sussistenza del requisito della giusta causa la giurisprudenza si è più volte pronunciata, assumendo posizioni spesso differenti in considerazione delle concrete fattispecie analizzate. In generale, secondo una consolidata giurisprudenza, esiste giusta causa di revoca quando si è in presenza di circostanze che, anche al di fuori di uno specifico inadempimento dell'amministratore agli obblighi di legge, non consentano la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea, operando in modo tale da ostacolare la funzione economico-giuridica del rapporto ed impedendo alla società di realizzare i propri interessi (si vedano, tra molte, Cass., 12 settembre 2008, n. 23557, in *Foro it.*, 2009, c. 1525; Cass., 21 novembre 1998, n. 11801, in *Giur. it.*, 1999, 562, con nota di Cottino; Cass., 22 giugno 1985, n. 3768, in *Foro it.*, 1986, I, 1364; App. Milano, 15 febbraio 2002, in *Giur. milanese*, 2002, 393; Trib. Torino, 11 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2005, p. 525 con nota di Weigmann; Trib. Napoli, 21 maggio 2001, in *Società*, 2001, 951; Trib. Napoli, 7 marzo 2001, in *Gius.*, 2001, 2428; Trib. Milano, 15 novembre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 991; in dottrina, per tutti, cfr. Weigmann, *Responsabilità e potere legittimo degli amministratori*, Torino, 1974, 161 s.; Montagnani, *Commento all'art. 2383*, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, 168 s.).

100.- Peraltro, la prognosi a riguardo ci appare, nel caso in esame, particolarmente incerta. Infatti, da un lato, la già richiamata giurisprudenza di Cassazione sulle ragioni oggettive/soggettive di “giusta causa” di revoca è in genere restrittiva nel riscontrare una “giusta causa” idonea ad escludere le pretese indennitarie/risarcitorie degli amministratori cessati a seguito di modifiche statutarie che hanno inciso sugli assetti organizzativi, giacché tali modifiche organizzative normalmente prescindono dalle caratteristiche personali degli amministratori stessi. In questo caso, tuttavia, le modifiche proposte sono al tempo stesso di natura oggettiva e soggettiva (non già nel senso che si collegano a inadempimenti pregressi degli amministratori in carica, bensì nel senso che si riferiscono a loro caratteristiche personali); sicché qui, a noi pare, si è proprio nel punto di intersezione tra ragioni oggettive di auto-organizzazione e ragioni, pur non dipendenti da un fatto colposo o doloso degli amministratori, che ineriscono a profili soggettivi/personali degli amministratori individualmente incisi e che, nel mutato contesto di *governance* rinforzata e rinnovata prescelta dall'assemblea, potrebbero essere ritenuti dal giudice capaci, in ragione di tali caratteristiche personali, di elidere con giusta causa l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità del singolo amministratore interessato (tali, in altri termini, da rompere l'originario *pactum fiduciae*, nella nomenclatura della Cassazione).

101.- A noi pare anche rilevante, in questo apprezzamento di fatto, che la disciplina prudenziale (in ossequio a norme di convergenza europea) solleciti per la carica di Presidente e Vice Presidente soggetti indipendenti e tale qualifica di indipendenza verrebbe meno, nel caso di Cattolica Assicurazioni e in relazione agli attuali Presidente e Vice Presidente, anche a prescindere dalle modifiche statutarie in esame, se solo la Compagnia

desse attuazione (come finora non ha ritenuto di fare per effetto di propria delibera consiliare dell'8 maggio 2013) al principio sul superamento del tetto ai mandati indicato dalla raccomandazione 7 lett. e) del Codice di *corporate governance*, cui Cattolica Assicurazioni in generale aderisce.

102.- In conclusione, se in astratto non può escludersi che la cessazione derivante dalle modificazioni statutarie in esame non sia considerata quale giusta causa, ma l'automatica conseguenza di un'autonoma scelta organizzativa della società di cui gli amministratori subiscono le conseguenze, così da pervenire al riconoscimento di un loro diritto all'indennizzo, per altro verso non pare neppure automaticamente traslabile alla fattispecie in esame la consolidata impostazione seguita dalla giurisprudenza che esclude la giusta causa nel caso di riduzione del numero degli amministratori o di passaggio dall'amministrazione collegiale a quella unipersonale (Cass. 18 settembre 2013, n. 21342). Invero nella fattispecie si è dinanzi ad una complessiva riorganizzazione della *governance* societaria, della quale i nuovi requisiti dei consiglieri di amministrazione costituiscono uno dei tasselli nel quadro di un più ampio disegno di rafforzamento e rinnovamento, sicché non può neppure escludersi che la deliberazione in esame venga ricondotta dal giudice competente all'orientamento sino ad oggi prevalente che esclude l'applicazione in via analogica della disciplina della revoca senza giusta causa in ipotesi di fusione o di variazione del sistema di amministrazione e controllo (e v., con riguardo a quest'ultima ipotesi, Calandra Buonaura, *L'amministrazione della società per azioni*, cit., 45).

103.- Resta infine da osservare come i soci siano certamente in grado di apprezzare questa ulteriore, possibile conseguenza (solo indennitaria) che potrebbe derivare – in termini, per quanto si è già rilevato, non certi, ma neppure remoti – dall'approvazione delle proposte modifiche statutarie. La prospettiva dell'eventuale insorgenza in capo alla Compagnia dell'obbligo di indennizzare i consiglieri destinati a cessare dalla carica è stata già evidenziata dal Consiglio di Amministrazione nella sua valutazione data 16 gennaio 2020 e potrà essere ulteriormente discussa in occasione dell'assise assembleare, tanto dai soci proponenti, quanto dall'organo amministrativo.

(g) *Legittimità della clausola sul trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Verona.*

104.- Poiché nelle conclusioni del parere del prof. Cera si legge che la proposta di modifica relativa all'art. 24.3. sarebbe “non nell'interesse della Società e degli azionisti tutti e altresì illegittim[a], perché non trasparent[e] e di incerta o impossibile applicazione” e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione a loro volta considerano anomalo “il richiamo stringente a Verona quale ‘territorio di riferimento’ e altresì di ‘appartenenza della società’” e lamentano che tali espressioni “potrebbero condurre il mercato a leggere in esse una volontà di limitazione dell'attività sociale”, occorre considerare anche questo profilo.

105.- La proposta di modifica di cui all'art. 24.3. è del seguente tenore: “Le deliberazioni in materia di trasferimento della sede legale della Società al di fuori del Comune di Verona sono assunte validamente qualora intervenga o sia rappresentato, in

Assemblea, in seconda convocazione, almeno un terzo del numero dei Soci aventi diritto di voto”.

106.- Nella sostanza, la previsione attua l’art. 2538, comma 5 del codice civile, a stregua del quale “le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci”. Poiché l’art. 24.2 prevede che, in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria delibera validamente “qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati”, la proposta di modifica fissa un quorum minimo più elevato per la clausola in tema di trasferimento della sede.

107.- La dottrina che si è occupata dell’art. 2538, comma 5, del codice civile riconosce tuttavia ampia libertà nel fissare statutariamente i quorum (Cusa, in *Commentario del codice civile* diretto da Gabrielli, Utet, Torino, 2015, 339; Cusa, in *Società cooperative*, a cura di Presti, Egea e Giuffrè, Milano, 2007, 306) avendo cura di precisare che la fissazione di quorum più alti di quelli stabiliti negli articoli 2368 e 2369 c.c. può avvenire con il solo limite dell’unanimità dei consensi e, al contempo, esprimendo piuttosto la preoccupazione che la previsione di quorum troppo bassi “possa porsi in contrasto con la necessità di incentivare la partecipazione dei soci alla vita sociale”. In linea di principio, dunque, la previsione di un quorum costitutivo minimo in seconda convocazione volto a presidiare il radicamento territoriale della Compagnia in relazione alla sua sede legale non sembra diretto a limitare l’attività sociale (limitazione d’attività che, d’altro canto, la detta previsione non determinerebbe) bensì piuttosto, in coerenza con le indicazioni della dottrina, a promuovere la partecipazione dei soci.

108.- La medesima dottrina precisa anche che nel silenzio dello statuto circa i quorum assembleari si applicano le norme previste per la società per azioni. E, come è noto, la disciplina che l’art. 2369, comma 3, codice civile prevede per la società che “in seconda convocazione [...] l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale”

109.- È nostra opinione pertanto che la modifica sottoposta all’approvazione dei soci sia pienamente rispettosa del regime legale applicabile alle cooperative e che essa sia proporzionata e ragionevole nel perseguimento, legittimo, del proprio obiettivo, dal momento che essa si limita a prevedere, per la sola seconda convocazione, un quorum costitutivo dell’assemblea statutaria, per la materia ivi indicata, che è peraltro (i) più basso di quello previsto per l’assemblea in prima convocazione dal vigente art. 24.1. dello statuto (che prevede per la prima convocazione il quorum costitutivo “di almeno la metà del numero dei Soci aventi diritto di voto”); (ii) sostanzialmente uguale a quello già previsto dall’art. 57 in tema di delibera di scioglimento (si chiede infatti che la relativa delibera sia approvata da almeno 4/5 dei soci presenti o rappresentati in assemblea “purché rappresentino almeno il terzo del numero dei soci”); (iii) assai più basso del quorum richiesto dall’art. 58 (almeno ove esso vada interpretato che non basta l’unanimità dei presenti ma occorre il consenso unanime di tutti i soci ed esso va espresso in assemblea) per la modifica dell’art. 10 dello statuto e (iv) sostanzialmente in linea con la disposizione dettata dall’art. 2369, comma 3 del codice civile, che esprime il principio secondo cui è

meritevole di tutela un quorum minimo, in assemblea straordinaria, che subordini l'adozione di modifiche allo statuto alla presenza in assemblea di soci che rappresentino una quota di capitale superiore al terzo e che quei soci deliberino con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato (ciò che, nel caso di Cattolica Assicurazioni, è richiesto dall'art. 28.2., ove si legge che “per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi”).

110.- Peraltro, nel merito, la previsione che la sede legale possa essere modificata solo da un'assemblea alla quale partecipi un numero rappresentativo di soci sembra coerente, oltre che con una rivendicazione identitaria sotto il profilo territoriale che non appare in alcun modo vietata dall'ordinamento (la disciplina prudenziale richiede, anzi, all'impresa assicurativa di avere la *direzione generale e amministrativa dell'impresa stabilita nel territorio della Repubblica* - Art. 14, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni -, sicché la previsione obbligatoria della sede in Verona assicura anche l'assolvimento di questo obbligo: analoghe, seppur non identiche, previsioni statutarie che enfatizzano in statuto il luogo della sede legale e/o delle sedi operative si leggono ad esempio all'art. 2.1 dello statuto di Intesa Sanpaolo e all'art. 3 dello statuto di UBI), anche con il fatto che l'art. 22.4. prevede che l'assemblea si celebri nel Comune in cui la società ha la sede (anche se non necessariamente nella sede stessa) proprio al fine di favorire la partecipazione dei soci. E a quanto risulta dai dati pubblicati sul sito di Cattolica Assicurazioni circa la composizione della propria base sociale, una larga maggioranza dei soci sono residenti nel Veneto, e oltre i 2/3 di essi, se ben si comprende, sono residenti nelle tre regioni limitrofe di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

111.- La previsione in esame non ha, d'altro canto, neppure l'effetto di impedire, surrettiziamente, aggregazioni mediante fusione con altre compagnie, dal momento che, al più, ove la fusione determinasse il cambiamento della sede e si ritenesse che questo effetto, seppur inserito in un contesto di fusione, richiedesse lo speciale quorum costitutivo in seconda convocazione previsto dall'art. 24.3., ciò non avrebbe altro risultato che quello, pienamente legittimo, di assicurare che l'assemblea che assuma deliberazioni di tanta rilevanza veda una partecipazione sufficiente del corpo sociale. Peraltro, l'operazione di aggregazione, ove mai questo speciale quorum costitutivo in seconda convocazione fosse considerato di ostacolo, potrebbe avvenire, in alternativa alla fusione, vuoi mediante scambio azionario, vuoi mediante offerta pubblica di acquisto condizionata alla trasformazione in s.p.a., senza che, in entrambe queste alternative modalità di aggregazione, la previsione dell'art. 24.3. dello statuto, per come proposta, possa rilevare.

*(b) Legittimità della clausola sulla nomina del presidente e del vicepresidente.*

112.- Infine, poiché sempre nelle conclusioni del parere del prof. Cera si legge che le proposte di modifica relative agli artt. 33.4. e 33.10 sarebbero, esse pure, “non nell'interesse della Società e degli azionisti tutti e altresì illegittime, perché non trasparenti e di incerta o impossibile applicazione” e nelle valutazioni del Consiglio di Amministrazione si descrive come “anomala, a dir poco, la previsione della riserva della carica del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un esponente tratto dalla lista di

minoranza, che potrebbe costituire nel panorama italiano un *unicum*” e che “quella proposta incide sulla coerenza dell’assetto di vertice e contraddice la funzione degli amministratori di minoranza”, occorre considerare anche quest’ultimo profilo.

113.- La circostanza che le proposte previsioni degli artt. 33.4 e 33.10 possano costituire un *unicum* nel panorama italiano non ci appare evidenza di alcuna illegittimità, ma anzi conseguenza probabile del fatto che Cattolica Assicurazioni è *l’unica* Compagnia assicurativa quotata con forma di società cooperativa, di modo che essa presenta specificità proprie, sul piano della *governance*, rispetto alle società azionarie quotate (né la residua banca popolare quotata è considerata dal legislatore e dall’autorità di vigilanza un paradigma di riferimento, essendo soggetta tuttora ad obbligo di trasformazione in s.p.a., seppur con termine che è stato differito nel tempo ed essendo stata di recente destinataria di specifici interventi di vigilanza in conseguenza di rilevate inadeguatezze della *governance*).

114.- Proprio la necessità di individuare un modello rafforzato di *governance* cooperativa – che assicuri una più efficace ed effettiva dialettica all’interno del Consiglio di Amministrazione – sembra costituire la principale ragione giustificativa della proposta modifica, la quale peraltro, in coerenza con il suo dichiarato intento, si sostanzia in un irrobustimento delle prerogative della “minoranza” (si noti per inciso che l’espressione ha, nel contesto cooperativo, un significato essenzialmente orientato ad assicurare pluralismo rappresentativo di tutte le componenti della base sociale piuttosto che una rappresentanza di interessi antagonista rispetto al capitale di controllo, come avviene nella grande impresa azionaria). La relazione illustrativa della proposta, all’art. 33.4., precisa che “la presenza, in un Consiglio di Amministrazione composto da 17 componenti, di un solo Amministratore di minoranza non appare congrua. Si propone pertanto di trarre un primo Amministratore di minoranza dalla Prima Sezione della Lista di Minoranza, cui attribuire la carica di Vice Presidente, e un secondo Amministratore di Minoranza dalla Seconda Sezione della Lista di Minoranza, cui attribuire, come già oggi previsto, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione”.

115.- Mentre ci pare assolutamente pacifico che la nomina del vice presidente – al pari di quanto espressamente consentito per il presidente dall’ultimo comma dell’art. 2380-*bis* c.c., ai sensi del quale “il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, *se questi non è nominato dall’assemblea*” – possa essere riservata, dallo statuto, alla competenza assembleare, non paiono ravvisabili ostacoli a che tale attribuzione statutaria di competenza sia correlata al meccanismo del voto di lista (si vedano del resto, sul punto, oltre ad una consolidata prassi statutaria, anche la raccomandazione n. 23 del Codice sulla corporate governance). A noi non è riuscito di individuare alcuna previsione legislativa né alcun principio di *governance*, tanto più di *governance* cooperativa (nella quale, come detto, la dialettica tra “maggioranza” e “minoranza” si pone in termini affatto diversi che nella impresa azionaria, ove ciò riflette una diversa rilevanza dell’investimento di capitale e della conseguente esposizione al rischio), che renda “di incerta o di impossibile” applicazione questa regola, che a ben vedere si limita a prevedere che, nel sistema monistico, la minoranza non esprima solo il Presidente del comitato per il controllo sulla gestione (l’equivalente, nel modello tradizionale, del Presidente del collegio sindacale) ma anche un amministratore (come avviene nel modello tradizionale con l’obbligo del voto di lista non

solo per la nomina del collegio sindacale ma anche del consiglio di amministrazione), cui demandare un ruolo che, nella sostanza, richiede solo, in aggiunta alle prerogative e ai compiti propri di ogni altro amministratore della Compagnia: (i) di esercitare, in caso di sua assenza o di suo impedimento (v. art. 41.3.), le funzioni del Presidente, che peraltro lo statuto, in base alla proposta di modifica 41.1. e in linea con le indicazioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 (in particolare art. 5, commi 8-10, ove si prescrive che “il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale”), espressamente qualifica come “un ruolo non esecutivo” soggiungendo che il Presidente “non svolge alcuna funzione gestionale” e (ii) di essere consultato preventivamente dal Presidente “in ordine gli indirizzi e ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione” (art. 41.2. lettera c) della proposta di modifica). Nulla di tali prerogative, a noi sembra, “incide sulla coerenza dell’assetto di vertice” o “contraddice la funzione degli amministratori di minoranza”.

116.- Del resto a noi sembra che indicazioni in tal senso vengano anche dal Codice di corporate governance, la cui raccomandazione 7 promuove, come si è visto, la figura del Presidente indipendente (“Il presidente dell’organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi”). Ora, se può (e auspicabilmente, deve) essere indipendente il Presidente, può naturalmente esserlo il Vicepresidente; tanto più in una società cooperativa di assicurazione dove, come indicato dal Regolamento IVASS n. 38, ci si attende che il presidente non svolga funzioni esecutive. In tal modo si verrebbe a promuovere un efficace dialogo pluralista, nella comune indipendenza e non esecutività, tra chi sia designato dalla lista più votata e chi sia indicato dalla seconda lista, in perfetta rispondenza a quelle istanze di rafforzamento della componente indipendente dell’organo amministrativo e della rappresentanza delle minoranze, che, come è stato segnalato, risultano particolarmente avvertite nelle società che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo.

#### **IV.- Conclusioni**

Sulla base delle considerazioni che precedono il nostro avviso indipendente “per la verità” sul quesito che ci è stato posto è il seguente:

- (1) Nessuna delle nuove clausole statutarie sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei soci della Compagnia si espone a vizi di legittimità; in particolare, non sussiste alcun limite legale all’introduzione, con effetto immediato, di requisiti personali aggiuntivi di eleggibilità, quali quelli in esame, per gli amministratori, ai quali si colleghi, per il caso di mancanza degli stessi, l’immediata decadenza dall’ufficio.

- (2) L'introduzione nello statuto di una società per azioni quotata di un limite di età e di un tetto al numero dei mandati risulta coerente e compatibile con le buone prassi di mercato discusse e invalse anche a livello internazionale nella definizione degli assetti di vertice della società e appare meritevole di particolare considerazione con riferimento a una Compagnia assicurativa che abbia natura cooperativa e adotti il sistema monistico di amministrazione e controllo.
- (3) Qualora ricevano l'approvazione assembleare e l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, le nuove regole statutarie sono destinate a sostituire la precedente disciplina dal momento della loro iscrizione (salvo che non sia diversamente disposto dalle modifiche statutarie stesse), non potendosi riconoscere efficacia ultrattiva a quest'ultima, né essendo configurabile nel nostro ordinamento un diritto degli amministratori in carica a veder applicate al proprio rapporto con la società, sino alla scadenza del relativo mandato, le norme esistenti al momento della loro nomina.
- (4) La delibera di approvazione, tra le altre modificazioni statutarie, della introduzione di nuovi requisiti personali per gli amministratori, quali il limite di età e un tetto al numero dei mandati, anche con effetto rispetto agli amministratori in carica, se per un verso non può certamente considerarsi nulla o inefficace, non si espone neppure ad azione di annullamento, non ravvisandosi vizi di forma o di sostanza suscettibili di configurare una difformità dalla legge o dallo statuto.
- (5) Spetta al giudice del merito valutare, se ed in quanto investito della relativa questione dagli aventi diritto, se agli amministratori destinati a decadere dalla carica prima della scadenza originariamente prevista al momento della loro nomina in quanto privi dei nuovi requisiti in tema di limiti di età e/o di tetto massimo ai mandati vada riconosciuto, nel singolo caso concreto, il diritto ad essere indennizzati per i mancati compensi che sarebbero loro spettati sino alla cessazione del mandato. Non appare prudente formulare una prognosi circa tale valutazione; è tuttavia possibile che il giudice del merito assimili la modificazione statutaria a una revoca per giusta causa alla luce della considerazione che, nel caso in esame, la causa della cessazione anticipata del rapporto di amministrazione si pone nel punto di intersezione tra ragioni oggettive di auto-organizzazione e ragioni che, pur non dipendendo da un fatto colposo o doloso degli amministratori interessati, ineriscono, ciò non di meno, a loro profili soggettivi che, nel mutato contesto di *governance* prescelta dall'assemblea, vengono ad elidere, insieme alla idoneità alla carica, l'affidamento inizialmente riposto sulle loro attitudini e caratteristiche personali. Resta fermo che qualora il giudice del merito eventualmente adito non riscontrasse, nel caso, una “giusta causa”, ciò non sarebbe comunque suscettibile di incidere sulla validità e sull'efficacia delle modificazioni statutarie e della deliberazione di approvazione delle stesse.


- (6) Tanto la prevista modifica statutaria in tema di quorum costitutivi minimi per l'assemblea straordinaria che dovesse deliberare circa il trasferimento della sede sociale, quanto quella in tema di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono pienamente legittime e, pertanto, anche esse non si espongono ad azione di annullamento, non ravvisandosi vizi di forma o di sostanza suscettibili di configurare una difformità dalla legge o dallo statuto.


\* \* \*

Nei termini che precedono è il nostro avviso indipendente “per la verità” sul quesito che ci è stato posto.

Restiamo volentieri a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento che fossero ulteriormente necessari o utili.

Con i saluti più cordiali

  
(prof. avv. Niccolò Abriani)

  
(prof. avv. Marco Lamandini)